

Federazione Nazionale della Stampa Italiana

DOSSIER

Le conseguenze della Manovra del Governo sulla regolamentazione contrattuale

L'art. 8 (sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità) del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138

Analisi e commenti

Roma, 22 settembre 2011

**Testo dell'art. 8 della Manovra economica approvato dal Senato della
Repubblica il 7 settembre 2011 e dalla Camera dei Deputati il 14
settembre 2011**

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138

Art. 8

Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità

1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.

2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino a un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.

2 bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.

3 bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Le parole "e, la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, e applicate" sono sostituite dalle seguenti: "la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicati";
- b) Dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b - bis) condizioni di lavoro del personale"

PRIME VALUTAZIONI SULLA NORMA DI LEGGE

L'art. 8 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, approvato con alcune modificazioni e integrazioni dalle Camere, si presenta formalmente come strumento di sostegno alla contrattazione di secondo livello, al fine di garantire maggiore flessibilità e adeguamento alle specifiche realtà e esigenze aziendali e territoriali. La norma, tuttavia, per le ampie disponibilità di deroga ai contratti e alle leggi che introduce può determinare uno scenario della regolamentazione dei rapporti di lavoro completamente capovolto rispetto a quello che è stato costruito in oltre un secolo di attività sindacale e di intervento legislativo.

La dottrina giuslavoristica che sottende all'intervento normativo del legislatore si è sempre basata sul principio che nel rapporto di lavoro, a differenza di qualsiasi altro contratto di natura civilistica, i due contraenti (datore di lavoro e lavoratore) non agiscono su un piano di parità. Di conseguenza, per ovviare a questa diseguaglianza si rende necessario tutelare il soggetto più debole del rapporto (il lavoratore) mediante garanzie derivanti dalle leggi e dalla contrattazione collettiva.

Sulla base di questo principio si è sviluppata nel corso degli anni una considerevole legislazione, che ha introdotto e accresciuto i diritti dei lavoratori. Al fianco e parallelamente all'intervento legislativo si è sviluppata la contrattazione collettiva che ha incrementato i diritti di legge sulla base delle specifiche realtà dei settori produttivi ed ha regolamentato le materie non previste o derogate dalla legge.

Un altro principio derivante dall'ordinamento giuridico e dalla dottrina, riaffermato dall'interpretazione giurisprudenziale, è quello della gerarchia delle fonti regolamentatrici del diritto del lavoro, in base al quale la contrattazione collettiva non può peggiorare la legislazione, come la contrattazione aziendale o territoriale non può peggiorare le norme della contrattazione collettiva nazionale, né la contrattazione individuale può derogare in pejus quanto stabilito nei superiori livelli di contrattazione.

Con le nuove disposizioni previste dall'art. 8 del Decreto si tende a modificare e stravolgere completamente il quadro giuridico sul quale si è basato sino ad oggi il diritto del lavoro. I due principi fondamentali: quello della presunzione di sfavore del lavoratore rispetto al datore del lavoro e quello della gerarchia delle fonti regolamentatrici vengono, da oggi in poi, sostanzialmente cancellati. Queste considerazioni pongono seriamente l'interrogativo sulla legittimità costituzionale non solo di alcune specifiche disposizioni dell'articolo di legge, ma anche di tutto il complesso nuovo impianto normativo che essa introduce.

Nel merito, l'art. 8 prevede che i contratti collettivi di secondo livello hanno efficacia **erga omnes**, ovvero nei confronti di tutti i lavoratori interessati, quando siano finalizzati a perseguire i seguenti obiettivi:

- maggiore occupazione
- qualità dei contratti di lavoro
- adozione di forme di partecipazione dei lavoratori
- emersione del lavoro irregolare
- incrementi di competitività e di salario
- gestione delle crisi aziendali e occupazionali
- investimenti
- avvio di nuove attività

Oggetto della contrattazione di secondo livello potranno essere le seguenti materie:

- impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie
- mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale
- contratti a termine, part time e di somministrazione lavoro
- disciplina dell'orario di lavoro
- modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro
- collaborazioni coordinate e continuative e partite Iva
- trasformazione e conversione dei contratti di lavoro
- conseguenze del recesso del rapporto di lavoro

Tutti gli accordi di secondo livello nel regolamentare le suddette materie possono farlo in deroga alle disposizioni di legge e di contratto collettivo che disciplinano le stesse materie.

Il primo profilo di incostituzionalità nasce proprio dalla previsione che la contrattazione di secondo livello abbia efficacia erga omnes, laddove l'art. 39 della Costituzione prevede che possano avere efficacia erga omnes esclusivamente i contratti collettivi stipulati dai sindacati registrati, che acquisiscono, mediante la registrazione, personalità giuridica. Poiché la norma costituzionale, nella parte che delegava al legislatore il compito di stabilire le norme per la registrazione dei sindacati, non è stata mai attuata, è evidente che nessun contratto collettivo possa avere, in base al dettato costituzionale, validità erga omnes.

Qualora si dovesse ritenere che l'art. 8 debba essere interpretato come specifica volontà del legislatore di applicazione dell'art. 39 della Costituzione, si realizzerebbe il paradosso giuridico che soltanto la contrattazione di secondo livello avrebbe valore erga omnes, mentre non l'avrebbe la contrattazione nazionale di primo livello.

Il secondo profilo di incostituzionalità nasce dalla previsione che nella contrattazione di secondo livello si possa derogare alle norme

di legge che regolamentano tutte le materie sopra indicate. Si tratta, come è evidente, di un generico potere di deroga che viola, quanto meno, l'art. 3 della Carta costituzionale, il quale stabilisce che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Mettendo in atto l'art. 8 avremmo invece cittadini lavoratori "diversi" davanti alla legge. Soltanto per fare un esempio, l'art. 2103 del Codice Civile il quale stabilisce il divieto di demansionamento del lavoratore, potrebbe senza alcun problema, essere cancellato in accordi aziendali erga omnes. In questo caso, come è evidente, i lavoratori interessati non sarebbero più tutelati dalla legge, come lo sono gli altri lavoratori.

Un altro aspetto della legge da esaminare, messo particolarmente in risalto da coloro che sostengono la positività della norma, riguarda i soggetti titolari della contrattazione di secondo livello, che sarebbero: le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano territoriale, ovvero le rappresentanze sindacali aziendali (che operano ai sensi delle norme di legge e degli accordi interconfederali) quando siano espressione delle organizzazioni sindacali nazionali o territoriali maggiormente rappresentative.

Nel caso del settore giornalistico appare evidente che la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e le Associazioni Regionali di Stampa in essa federate siano da considerarsi associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale. Per quanto riguarda le rappresentanze aziendali, però, esse trovano la loro unica fonte di regolamentazione nei contratti nazionali di lavoro giornalistico. Ciò pone il quesito se nessun comitato o fiduciario di redazione sia abilitato alla contrattazione aziendale, utilizzando le disposizioni dell'art. 8, in quanto la fonte regolamentatrice dei comitati di redazione non si trova né nella legge né negli accordi interconfederali. Ovvero al contrario se tutti i comitati e i fiduciari di redazione, in quanto rappresentanze sindacali riconosciute dalla contrattazione collettiva, siano abilitati ai sensi del richiamato art. 8, ovvero se lo siano soltanto quei comitati di redazione la cui maggioranza di composizione sia di giornalisti iscritti alle AA.RR.SS.. Il quesito appare, al momento, di difficile soluzione stante la costruzione della norma di legge su una realtà di rappresentazione sindacale che male si adatta al mondo dell'informazione giornalistica e dei lavoratori del settore.

Un'ultima considerazione, ancorché non esaustiva delle preoccupazioni che emergono dalla lettura del testo normativo, riguarda proprio i soggetti titolari del diritto alla contrattazione di secondo livello, che si trasforma in un diritto alla disapplicazione di norme di legge e di contratto collettivo. Secondo la tesi avanzata dagli estensori della norma, l'aver previsto che titolari del diritto alla contrattazione siano soltanto le rappresentanze sindacali aziendali espressione delle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, costituisce la garanzia che la titolarità alla trattativa rimane nelle mani e nella disponibilità dei sindacati nazionali. Questa

interpretazione, che certamente risponde alla lettera della norma, è nella sostanza puramente formale. A nessuno può sfuggire che soprattutto nelle realtà aziendali di modeste dimensioni le rappresentanze sindacali, ancorché espressione di sindacati nazionali, possono subire pressioni da parte del datore di lavoro, alle quali non è facile opporre resistenza. E' evidente che tali pressioni finirebbero per aumentare nel momento in cui con un accordo sindacale aziendale si possono, senza alcun limite e senza alcuna garanzia, derogare norme di legge e di contratto. E', proprio questo, infatti, il tallone di Achille dell'impianto normativo, che finisce per sgretolare il principio della necessità di tutela del soggetto più debole nella contrattazione del lavoro, con buona pace delle amene storielle del Ministro del Lavoro su suore e barbari.

Non deve, comunque, essere sottaciuto che un elemento positivo, sia pure modesto, è possibile cogliere nella nuova normativa. Tra le materie oggetto della possibile contrattazione collettiva di prossimità è inserita, infatti, quella relativa alle collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite iva. Ciò significa, esplicitamente, che anche le prestazioni di lavoro in regime di parasubordinazione (co.co.co.) nonché quelle in regime di autonomia professionale (free lance) possono rientrare tra le materie regolabili mediante contrattazione collettiva. Ancorché la legge preveda questa possibilità per la contrattazione di prossimità, è evidente, che essa possa estendersi anche alla contrattazione nazionale. L'affermazione in sede legislativa di questo principio sgombera il terreno da ogni equivoco e non lascia più alibi alla controparte datoriale che ha sempre escluso di poter far rientrare nella regolamentazione contrattuale collettiva norme relative ai rapporti di lavoro autonomo.

Roma, 22 settembre 2011

Commenti e documenti

Accordo sindacati - Confindustria

Cisl: "Con l'intesa si rafforza
il ruolo autonomo delle parti sociali"

Roma, 21 Settembre 2011. Confindustria, Cgil, Cisl e Uil si sono incontrate oggi per sottoscrivere l'Accordo Interconfederale siglato in data 28 giugno 2011 confermando "la comune volontà di dare applicazione all'Accordo Interconfederale del 28 giugno e manifestato l'impegno a far sì che le rispettive strutture, a tutti i livelli, si attengano a quanto ivi concordato che le materie delle relazioni industriali e della contrattazione sono affidate all'autonoma determinazione delle parti". "Oggi finalmente si è formalizzato l'accordo interconfederale dello scorso 28 giugno così importante per dare più certezze alle relazioni industriali sia a livello nazionale e soprattutto aziendale" dichiara **Raffaele Bonanni**, commentando l'intesa ratificata tra Confindustria e sindacati. "Da oggi le parti sociali potranno trattare, siglare accordi e, qualora ci siano dissidi, far decidere alla maggioranza, come accade in ogni contesto civile - precisa il Segretario della Cisl . "Abbiamo formalizzato un accordo che sembrava fino a qualche giorno fa impossibile da siglare. Naturalmente le parti non hanno che ribadito la loro vocazione a trattare tutte le materie sindacali con piena autonomia, dando piena forza alle intese sindacali che tra di loro saranno capaci di costruire. Riguardo all'articolo 8, con l'accordo di oggi abbiamo messo la parola fine a tutte le polemiche delle ultime settimane. Nei fatti, si è stabilito che saranno le parti sociali, in piena autonomia, a gestire tutti i punti che lo stesso articolo 8 demanda alla volontà di sindacati ed imprese. Quindi, - sottolinea Bonanni - per quanto riguarda anche le tutele previste dall'articolo 18, queste resteranno pienamente valide, visto che la Cisl e tutte le altre organizzazioni sindacali, non tratteranno questo punto per loro libera volontà. Abbiamo fugato ogni preoccupazione e posto fine a tutte le distorsioni che erano state alimentate in queste settimane. Quanto alla prima parte dell'articolo 8, soprattutto quella che dà validità giuridica agli accordi siglati tra le parti sociali, - spiega il leader della Cisl - rimane un fatto positivo perché d'ora in avanti nessuno, in contrasto con le regole della maggioranza dei lavoratori, potrà ricorrere al giudice, alimentare conflitti nonostante gli accordi, o portare argomenti pretestuosi che creano solo confusione nelle aziende".

Contratti, Confindustria e sindacati firmano l'accordo del 28 giugno

Anche dalla Cgil c'è il via libera: impegno ad applicare l'accordo

Confindustria, Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto in via definitiva l'accordo del 28 giugno sulla contrattazione aziendale (e la sua efficacia una volta definita a maggioranza). In un incontro di buon mattino e che non era stato annunciato, nella foresteria degli industriali in Via Veneto (dove l'accordo era già stato raggiunto e siglato), il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, ed i segretari generali delle tre organizzazioni sindacali, Susanna Camusso, Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti hanno apposto la firma all'accordo interconfederale. E lo hanno integrato con l'impegno, messo nero su bianco, al rispetto ed alla piena applicazione dello stesso a tutti i livelli, dalle rispettive strutture.

Un impegno formale adottato alla luce delle novità introdotte con la manovra all'articolo 8, con cui si consente ai contratti aziendali e territoriali di derogare ai contratti nazionali ed alle leggi in materia di lavoro. Confindustria, Cgil, Cisl e Uil «hanno confermato la comune volontà di dare applicazione all'accordo del 28 giugno», hanno affermato al termine dell'incontro in una nota congiunta. E hanno concordato che «le materie delle relazioni industriali e della contrattazione sono affidate all'autonoma determinazione delle parti». E, quindi, sono «materia delle parti e non del governo», ha evidenziato Camusso, sottolineando che «c'è una gerarchia delle fonti» che va rispettata. «Tradotto: abbiamo detto a questo governo che non può interferire, che l'art.8 non è la strada con cui si costruiscono le relazioni» sindacali, ha aggiunto il leader della Cgil.

«Il governo apprezza la definitiva conferma dell'accordo del 28 giugno e la responsabilità di tutte le organizzazioni firmatarie», ha commentato il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi. La firma di oggi «è un fatto importante che fugge ogni preoccupazione e distorsione», hanno detto all'unisono Bonanni e Angeletti. Sull'articolo 8 «abbiamo messo la parola fine a tutte le polemiche delle ultime settimane», ha aggiunto il numero uno della Cisl, e per quanto riguarda «anche le tutele previste dall'articolo 18 (dello Statuto dei lavoratori sul licenziamento), queste resteranno pienamente valide, visto che tutte le organizzazioni sindacali, non tratteranno questo punto per loro libera volontà». La Cgil, però, continua a chiedere la cancellazione dell'intero art.8, che considera incostituzionale e su è intenzionata a presentare il ricorso alla Consulta. Mentre al suo interno non si placano le polemiche, con l'area di minoranza "La Cgil che vogliamo" guidata dall'ex leader della Fiom Gianni Rinaldini che ha parlato di «due gravi errori» commessi dalla confederazione: quello di aver sottoscritto un accordo senza la consultazione degli iscritti che «lede la democrazia interna» e il fatto che l'intesa stessa «non fa che rafforzare» il principio delle deroghe contenuto nell'art.8.

Da Corso d'Italia ricordano che all'ultimo direttivo della Cgil, quello del 9 settembre, lo stesso comitato ha dato mandato alla segreteria di sottoscrivere l'accordo una volta ottenuto l'impegno formale di Confindustria, Cisl e Uil sulla sua applicazione. Il prossimo direttivo convocato per lunedì 26 settembre deciderà le modalità della consultazione degli iscritti. La Cgil punta, inoltre, ad estendere l'accordo a tutte le altre associazioni datoriali.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera, premesso che:

dopo aver a lungo sottovalutato gli effetti della crisi, l'esecutivo, con il presente decreto, ha predisposto un intervento largamente insufficiente, spinto soprattutto dalle pressioni istituzionali europee, e incorrendo in continue contraddizioni anche dettate da una fragile coesione della maggioranza al suo interno;

la manovra, seppur necessaria sul piano del risanamento dei conti pubblici, è fortemente iniqua dal punto di vista sociale e «depressiva» sul piano economico perché concentrata sui ceti medio-bassi attraverso l'adozione di misure fortemente penalizzanti nei confronti di famiglie e lavoratori; le disposizioni del presente decreto, non sembrano in grado di attivare adeguati processi di sviluppo, non contenendo misure a favore dell'innovazione e della ricerca, né programmando iniziative sul fronte delle politiche industriali, che appaiono ormai essenziali in un contesto economico globalizzato. Tutto ciò non può che ripercuotersi negativamente sul mondo del lavoro chiamato, nell'imminente autunno, ad affrontare una fase delicata, attesa la scadenza di numerosi trattamenti di integrazione salariale, che condurrà inevitabilmente ad un aumento vertiginoso dei problemi occupazionali;

considerato che:

in questo contesto, le disposizioni dell'articolo 8 rappresentano un improprio intervento del Governo sui temi del modello contrattuale e della rappresentatività sindacale, materie che dovrebbero essere rimesse alle parti sociali, che non hanno alcun carattere di necessità ed urgenza e che non hanno motivo di essere trattate in un provvedimento di natura finanziaria come quello in esame; la norma sembra essere esclusivamente mirata a dividere il fronte sindacale, mettendo in discussione l'accordo unitario raggiunto lo scorso 28 giugno tra CGIL, CISL e UIL e Confindustria, sia sul tema della democrazia nei luoghi di lavoro e quindi della partecipazione delle RSU e dei lavoratori alle decisioni che riguardano gli accordi aziendali, sia sul tema della rappresentatività delle organizzazioni sindacali che stipulano i medesimi accordi. L'introduzione del concetto di rappresentatività territoriale del sindacato apre la strada a sindacati di comodo non nazionalmente rappresentativi e, di conseguenza, a logiche di *dumping* sociale. Estremamente grave, l'introduzione del principio della derogabilità di leggi e contratti collettivi nazionali da parte dei contratti aziendali, soprattutto laddove siano in gioco importanti e sostanziali diritti dei lavoratori, compresi quelli connessi al reintegro nel posto di lavoro;

l'articolo 8 introduce nella disciplina del lavoro, dunque, pericolose novità. Il «sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità», come previsto dal provvedimento, introduce la possibilità di siglare accordi aziendali o territoriali in deroga ai contratti collettivi nazionali, estende l'efficacia *erga omnes* degli accordi siglati prima del 28 giugno 2011, con riferimento esclusivo agli accordi stipulati negli stabilimenti FIAT. Inoltre, i contratti di prossimità potranno disciplinare «la trasformazione e conversione dei contratti di lavoro» e «le conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro», mettendo in discussione l'efficacia dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori,

impegna il Governo

a valutare attentamente gli effetti applicativi dell'articolo 8, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere quanto prima, le disposizioni, coinvolgendo le parti sociali al fine di redigere una norma integralmente conforme agli indirizzi, ai contenuti e alle finalità dell'accordo del 28 giugno 2011.

9/4612/103.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Ghecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Ritirate l'articolo 8. Ha violato il patto

L'appello contro l'articolo inserito dal governo nella manovra economica. I primi firmatari: "Non rispetta l'autonomia collettiva"

Intendiamo esprimere sconcerto e contrarietà verso l'art. 8 del decreto relativo alla manovra economica, che contiene misure che riguardano contrattazione e relazioni industriali. Lo sconcerto si riferisce al fatto che poco tempo fa sulle stesse materie era stato raggiunto un importante Accordo Interconfederale. E che le stesse parti sociali avevano chiesto al governo di non intervenire ulteriormente, dedicandosi invece ai nodi dello sviluppo.

Appare dunque sorprendente e grave che il governo, diversamente da quanto sempre accaduto nella storia repubblicana, abbia scelto di non limitarsi rispetto a questi oggetti ad una opzione astensionista, rispettosa dell'autonomia collettiva.

Anche nel merito le scelte contenute in quel testo destano molte perplessità e forti rilievi critici. In primo luogo nelle disposizioni sopra richiamate manca qualunque riferimento al contratto nazionale, che ha svolto – e nelle intenzioni delle parti dovrà continuare a svolgere – un ruolo non sostituibile di garanzia e di equità per l'intero sistema contrattuale. Inoltre viene configurato un «contratto di prossimità», di ambito decentrato, con una vasta potestà e latitudine di interventi, ma senza adeguati filtri e contrappesi.

Anche noi riteniamo importante potenziare i contratti di ambito decentrato, ma all'interno del solco – riaffermato dalle parti – che attribuisce agli attori sociali il compito di regolare e controllare gli spazi decisionali che vengono gestiti da quel livello.

Altro aspetto da considerare criticamente è la sparizione dall'articolo 8 di ogni riferimento a criteri chiari in relazione alla misurazione della rappresentatività dei soggetti sindacali e alla validità dei contratti. Questo elemento preoccupa sia perché le parti sociali avevano raggiunto su questa materia un'importante convergenza dopo molti anni di discussioni, sia perché in questo modo si apre la strada a contratti firmati da sindacati privi di consenso, o addirittura di comodo. La stessa previsione di una derogabilità rispetto alla legge anche in materia di uscita dal lavoro, al di là delle diverse interpretazioni che l'accompagnano, appare di scarsa consistenza tecnica, oltre che di dubbia utilità pratica per risolvere i problemi dell'occupazione e della fluidità del mercato del lavoro; al momento sembra svolgere la funzione prevalente di introdurre elementi di tensione tra le rappresentanze sociali.

Per tutte queste ragioni la nostra proposta è di ritirare l'articolo 8 del decreto, che rende più confusi, e di incerta soluzione i nodi effettivi delle nostre relazioni industriali. Inoltre se, in materia di rappresentanza, si dovesse ritenere opportuno un intervento del legislatore pensiamo che questo debba essere fatto con legge apposita e con il consenso di tutte le parti sociali, riprendendo lo spirito e il metodo del 1992/93 che puntava ad unire e non a dividere, e limitarsi a recepire le disposizioni in materia già definite dall'Accordo Interconfederale dello scorso 28 giugno.

Primi firmatari Aris Accornero, Gian Primo Cella, Umberto Romagnoli, Lorenzo Bordogna, Mimmo Carrieri, Donata Gottardi, Fausta Guarriello, Franco Liso, Luigi Mariucci, Franco Scarpelli, Valerio Speciale, Lorenzo Zoppoli

Per ulteriori adesioni no.articolo8@yahoo.it

30 agosto 2011

LA MINACCIA DELL'ARTICOLO 8

LUCIANO GALLINO

I commenti all'articolo 8 del decreto sulla manovra finanziaria hanno insistito per lo più sul rischio che esso faciliti i licenziamenti, rendendo di fatto inefficace l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori alorché si realizzino "specifiche intese" tra sindacati e azienda. È stato sicuramente utile richiamare l'attenzione prima di tutto su tale rischio, di importanza cruciale per i lavoratori. Tuttavia un'attenzione non minore dovrebbe essere rivolta ad altre parti dell'articolo 8 che lasciano intravedere un grave peggioramento delle condizioni di lavoro di chiunque abbia o voglia avere un'occupazione alle dipendenze di un'azienda.

Vediamo dunque che cosa potrebbe succedere ad un lavoratore (o lavoratrice) che già è occupato in un'azienda, oppure stia trattando la propria assunzione, laddove associazioni dei lavoratori rappresentative sul piano nazionale o territoriale abbiano sottoscritto con quell'azienda le "specifiche intese" previste dall'articolo 8. Sappia in primo luogo l'interessato che - se ci sono state delle intese in merito - ogni suo movimento sul lavoro sarà controllato istante per istante da un impianto audiovisivo. L'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori lo vieterebbe, ma l'articolo 8 del decreto permette di derogarvi. Gradirebbe forse, quel lavoratore, un orario intorno alle 40 ore? Se lo tolga dalla testa. In forza di un'altra "specifica intesa", entro quell'azienda l'orario normale è di 60 ore, il limite massimo posto da una direttiva della Commissione europea, limite che per particolari mansioni può salire a 65; però, in forza della stessa intesa, può in qualche mese scendere a 20. Vorrebbe essere classificato come operaio specializzato, come lo è da tanti anni? Gli viene fatta presente un'altra intesa, stando alla quale quell'azienda può attribuire a uno specializzato la qualifica di operaio generico: prendere o lasciare. Può anche accadergli, dopo qualche tempo, che l'azienda gli proponga di convertire il contratto di lavoro a tempo indeterminato in un contratto da collaboratore a progetto rinnovabile, se garba all'azienda, di tre mesi in tre mesi. Un contratto grazie al quale si ritroverebbe a lavorare nella veste di un autonomo - tali essendo i collaboratori a progetto - che deve effettuare la sua prestazione con tutti i vincoli del lavoratore subordinato, a partire dall'orario e dai controlli audiovisivi, ma senza fruire dei benefici che questi hanno, tipo avere per contratto le ferie retribuite.

Le situazioni lavorative sopra indicate non sono illusioni gratuite. Se le parole del decreto hanno un senso, sono tutte situazioni rese materialmente e immediatamente possibili, nel caso in cui l'articolo 8 diventi legge, dai punti che vanno da a) (concernente gli audiovisivi) fino ad e) (riguardanti le modalità del rapporto di lavo-

ro, comprese le collaborazioni) del comma 2 dell'articolo in questione. Con un minimo impegno se ne possono individuare innumerevoli altre; quale, per dire, un'organizzazione del lavoro che abolisca del tutto le pause sulle catene di produzione, o introduca operazioni di dieci secondi da ripetere seicento volte l'ora.

La giungla di situazioni lavorative in cui qualsiasi lavoratore o lavoratrice potrebbe trovarsi sommerso è resa possibile dal comma 2-bis (o 3 chesia, nell'ultima versione). Tale comma costituisce un mostro giuridico quale la Repubblica italiana non aveva mai visto concepire dai suoi legislatori. Infatti esso permette nientemeno che di derogare, ove si siano stipulate le suddette intese tra associazioni dei lavoratori o le loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, dalle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2. Non qualcuna: tutte. Al riguardo la formulazione dell'articolo 8 non lascia dubbi: esso mira a stabilire per legge che è realmente possibile derogare da tutte le leggi che hanno finora disciplinato le materie sopra elencate. Dette leggi comprendono non soltanto lo Statuto dei Lavoratori del 1970, il pacchetto Treu del 1997, la legge 30 del 2003 con il successivo decreto attuativo (emanati dalla stessa maggioranza di governo), ma pure le centinaia di disposizioni legislative introdotte dagli anni 60 in poi che si trovano citate in calce a ogni manuale di diritto del lavoro (si veda ad esempio quello del compianto Massimo Roccella). Oltre che ignorare, ma per il governo attuale son piccolezze, gli articoli 3 e 39 della Costituzione.

Di fronte a una simile mostruosità, eventuali accordi tra i sindacati confederali che si impegnassero a rifiutare ogni deroga di quella parte dell'articolo 8 riguardante i licenziamenti senza giusta causa del comma 2 sarebbero evidentemente scritti sull'acqua (a parte l'amenità di sottoscrivere di corsa una deroga a un decreto mille deroghe). Per un verso perché rappezzare il *vulnus* dell'articolo 18 dello Statuto sarebbe certamente utile; ma al prezzo di accettare il gravissimo stravolgimento di tutte le regole concernenti l'organizzazione del lavoro e della produzione che il decreto pretende di introdurre. Per un altro verso, l'ambiguo comma 1 spalanca palesemente la porta a ogni genere di degrado dell'attività dei sindacati: dalla contrattazione sindacale al ribasso (nota fattispecie del diritto del lavoro), alla formazione di mille sigle locali, alla concreta possibilità che anche rappresentanze sindacali delle maggiori confederazioni cedano sul piano locale a pressioni, lusinghe, o calcoli di convenienza. A sommesso avviso di chi scrive, l'articolo 8 del decreto sulla manovra economica non è in alcun modo emendabile o assoggettabile a pattuizioni. Se non si vuole far fare un salto indietro di mezzo secolo alla nostra civiltà del lavoro, va semplicemente cancellato.

Lavoro, l'apartheid italiano

PIETRO ICHINO
NICOLA ROSSI

Ieri i rappresentanti di alcune organizzazioni culturali, sociali e politiche – da Avaaz alla Repubblica degli stagisti, da Italia futura a Libertà eguale – e, a titolo personale, alcuni parlamentari (fra i quali chi scrive) hanno esposto formalmente al governo dell'Unione Europea i motivi per cui il regime di apartheid fra protetti e non protetti che caratterizza il tessuto produttivo italiano deve considerarsi incompatibile con l'ordinamento comunitario.

Su questa iniziativa stavamo ragionando da tempo, raccogliendo dati e documentazione. La difficoltà era costituita dalla necessità di dimostrare in una forma efficace anche sul piano giuridico che in

*Chiediamo
all'Europa
una procedura
di infrazione
contro
il governo*

OPERA DI PIETRO ICHINO E NICOLA ROSSI

realtà milioni di rapporti di lavoro "a progetto" e altre collaborazioni autonome continuative, anche in regime di "partita Iva", sono

sostanzialmente rapporti di lavoro dipendente. La svolta è venuta con la risposta della Commissione europea al nostro Piano nazionale delle riforme, del 7 giugno scorso, nella quale il massimo organo di governo dell'Unione ha manifesta una piena consapevolezza proprio di quello che noi ci proponevamo di dimostrare; e ne ha fatto oggetto di una sollecitazione nei confronti dell'Ita-

lia sul piano politico-diplomatico.

Questi sviluppi ci consentono oggi di chiedere alla Commissione stessa di trarre da quella consapevolezza e dal conseguente richiamo rivoltoci tre mesi fa anche le conseguenze necessarie sul piano amministrativo-giudiziario: quello stesso dualismo del nostro mercato del lavoro che tre mesi fa essa ci ha chiesto di superare – noi lo chiamiamo un vero e proprio regime di apartheid fra protetti e non protetti – costituisce evidente violazione della direttiva europea n. numero 1999/70/CE, che vieta l'utilizzazione dei rapporti di lavoro a termine come forma ordinaria di ingaggio del personale e vieta comunque ogni disparità di trattamento fra i lavoratori assunti a termine e quelli assunti a tempo indeterminato.

Nello stesso documento della Commissione del 7 giugno, e poi ancora nella lettera inviata il 7 agosto al nostro governo dal governatore uscente della Banca centrale europea Jean-Claude Trichet e dal governatore entrante, Mario Draghi, ci viene chiesta una flessibilizzazione delle strutture produttive.

Una flessibilizzazione compensata da una maggiore protezione economica e professionale del lavoratore nel passaggio dal vecchio al nuovo posto di lavoro; e si sollecita inoltre il superamento del dualismo del nostro mercato del lavoro fra protetti e non protetti.

In estrema sintesi: tutti a tempo indeterminato,

a tutti le protezioni essenziali, ma nessuno inamovibile; e a chi perde il posto un robusto sostegno economico e investimento sulla sua professionalità, in funzione della rioccupazione più rapida possibile.

Di tutto questo nella manovra-bis varata con il decreto-legge di Ferragosto non si trova nulla. L'obiettivo della nostra iniziativa è costringere il governo e il parlamento italiani a ridisegnare un diritto del lavoro capace di applicarsi veramente ad almeno 18 milioni e mezzo di lavoratori so-

stanzialmente dipendenti, e non soltanto a 9 milioni, come accade oggi.

Pensiamo, con ciò, di dare un segnale di carattere, se possibile, ancora più generale invitando i più giovani a ritrovare nella legge la difesa dei propri diritti e a diffidare del pietismo ipocrita che, tanto a destra quanto a sinistra, viene speso a piene mani nei loro confronti. Un pietismo che di fatto consente il perpetuarsi del regime di apartheid ai loro danni.

IL GIUDIZIO DI PIERO ICHINO

L'ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE ATTRIBUISCE ALLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE, SENZA ALCUN REQUISITO DI RAPPRESENTATIVITÀ NÉ ALCUN FILTRO, IL POTERE DI MODIFICARE O ABROGARE QUALSIASI PARTE DELLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO, ANCHE IN VIOLAZIONE DI VINCOLI INTERNAZIONALI O COSTITUZIONALI

Intervento svolto il 23 agosto 2011 nel corso del dibattito, in seno alla Commissione Lavoro del Senato, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, recante la cosiddetta "manovra finanziaria aggiuntiva" .

Signor Presidente, Colleghi, l'articolo 8 del decreto che stiamo discutendo è l'ultima manifestazione di una tattica politica sconcertante: quella che consiste nel tentativo di riformare la chiave di volta del diritto del lavoro, cioè la disciplina del licenziamento, il fatidico articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori del 1970, senza nominarlo. L'idea è di risolvere un enorme problema politico senza affrontarlo a viso aperto, senza che sia il Parlamento a discuterne il problema e a decidere il contenuto della riforma.

Questo stesso tentativo il Governo lo ha compiuto una prima volta, in questa legislatura, con il Collegato-Lavoro varato l'anno scorso: lì si tentò di svuotare l'articolo 18, senza toccare la norma, col consentire che la materia del licenziamento potesse essere devoluta dal contratto individuale a un arbitro di fatto scelto dal datore di lavoro. In quell'occasione il tentativo è fallito perché lo ha bloccato il Presidente della Repubblica: ricordo in proposito che nella lettera con cui ha rinviato al Parlamento il provvedimento legislativo il Capo dello Stato non ha affatto negato la legittimità e la piena plausibilità di una riforma legislativa di questa materia, ma ha sottolineato la necessità che la questione venga affrontata in modo diretto ed esplicito, chiamando le cose con il loro nome e discutendone apertamente in Parlamento. Non sembra avere raccolto questo invito il ministro del Lavoro Sacconi, il quale, dopo aver lanciato il sasso ha subito nascosto la mano; dopo aver fatto inserire nel testo del decreto una norma che implicitamente consente un mutamento profondo della disciplina dei licenziamenti, fino alla sua possibile abrogazione totale di fatto, ha dichiarato ai giornali – cito testualmente – che "l'articolo 18 non viene minimamente toccato". In questo modo il ministro non ha soltanto disatteso l'invito del Presidente della Repubblica di cui ho detto prima, ma ha anche mancato di rispetto agli elettori, all'opinione pubblica, a tutti noi italiani, trattandoci come degli stupidi, cui un annuncio ben fatto può far credere qualsiasi cosa, anche contro la realtà dei fatti.

Un'altra manifestazione di questa tattica politica si è avuta con il disegno di legge, presentato dal ministro del Lavoro alle parti sociali – ma non formalmente in Parlamento – l'11 novembre dello scorso anno. Anche lì il tentativo era quello di dare al Governo una delega in bianco su questa materia senza neppure nominarla; e ovviamente senza che il Parlamento ne discutesse. Ci sono alcune analogie e addirittura coincidenze tra quel disegno di legge e l'articolo 8 oggi al nostro esame. Però, se non altro, in quel disegno si prevedeva un limite alla potestà derogatoria conferita alla contrattazione collettiva in materia di diritto del lavoro: il limite dei principi costituzionali e di quelli sanciti dalle convenzioni internazionali e direttive europee vincolanti per la Repubblica Italiana. Nell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 al nostro esame anche questo limite scompare: la contrattazione collettiva potrà intervenire sulla materia della "disciplina del rapporto di lavoro" senza alcun limite, cioè potrà riscrivere il diritto del lavoro da cima a fondo, o anche cancellarlo del tutto, ignorando gli standard internazionali al cui rispetto siamo obbligati e i nostri vincoli costituzionali interni.

La cosa ancora più stupefacente, però, è che questo articolo 8 non pone neppure alcun requisito circa la natura e i soggetti stipulanti del contratto aziendale cui viene attribuito l'enorme potere di cui si è detto. Che cosa intende l'articolo 8, quando parla di "contrattazione collettiva"? Negli ultimi mesi, e ancora in questi ultimi giorni il ministro Sacconi non ha perso occasione per ribadire che egli intendeva rispettare rigorosamente le scelte compiute dalle parti sociali circa la struttura della contrattazione collettiva, i criteri

di misurazione della rappresentatività nei luoghi di lavoro, i rapporti tra contratti di diverso livello. Ci saremmo dunque attesi che, nell'attribuire alla contrattazione collettiva gli amplissimi poteri derogatori di cui si è detto, questo articolo 8 richiamasse - con una delle diverse tecniche normative in cui la cosa poteva essere fatta - i criteri di individuazione degli agenti contrattuali e di misurazione della loro rappresentatività ultimamente definiti con l'accordo interconfederale del 28 giugno scorso, firmato da tutte e tre le confederazioni sindacali maggiori. Niente di tutto questo: la norma che il ministro del Lavoro ha inserito nel decreto-legge semplicemente ignora, quindi azzera, le scelte compiute dalle parti sociali con quell'importantissimo accordo interconfederale.

Vediamo più da vicino, dunque, a chi il ministro vorrebbe affidare il compito di riscrivere *ad libitum* il diritto del lavoro. Una prima categoria di soggetti abilitati è costituita dalle "associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"; nessun accenno a requisiti di rappresentatività di queste associazioni al livello aziendale. Una seconda categoria di soggetti abilitati è costituita dalle "rappresentanze sindacali operanti in azienda". Anche qui - ma qui è più grave - la norma non pone alcun requisito di rappresentatività, né alcuna altra qualificazione; queste "rappresentanze aziendali" possono dunque essere quelle "qualificate" previste dall'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori, ma anche quelle legittimate a operare in modo del tutto generico dall'articolo 14, che possono essere costituite da chiunque: anche da tre amici al bar. A queste "rappresentanze sindacali", dunque, senza alcun filtro di rappresentatività o di altro genere, viene attribuito il potere di riscrivere con l'imprenditore l'intero diritto del lavoro. Ma come può il ministro del Lavoro di un Paese civile, membro dell'Unione Europea e dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, varare una norma come questa, che conferisce una delega in bianco sull'intera disciplina dei rapporti di lavoro a soggetti del tutto indeterminati?

Se per questo aspetto la norma dice evidentemente troppo, per un altro aspetto essa dice altrettanto evidentemente troppo poco. La Banca Centrale Europea, cui in questi giorni siamo interamente debitori della nostra tenuta nei mercati finanziari, nella lettera al nostro Governo dei giorni scorsi ci ha chiesto innanzitutto una riforma del nostro diritto del lavoro che concili la maggiore flessibilità per le strutture produttive con la maggiore sicurezza nel mercato del lavoro per i lavoratori: discorso, questo, che implica evidentemente un intervento esteso a tutto l'apparato di sostegno del reddito e della professionalità del lavoratore che perde il posto di lavoro. Di questo nell'articolo 8 del ministro Sacconi non vi è assolutamente nulla. Ma la stessa BCE, con quella lettera, ci ha chiesto un'altra cosa di grande rilievo: il superamento del dualismo tra lavoratori protetti e non protetti nel nostro tessuto produttivo. Ci ha avvertiti che la flessibilità che il nostro sistema attinge ai milioni di collaboratori autonomi in realtà dipendenti, di "lavoratori a progetto", di lavoratori associati, e simili, non ha niente a che fare con la buona flessibilità di cui il nostro sistema ha bisogno: questo dualismo ci condanna a una svalutazione di metà del nostro capitale umano; e per di più tiene lontani dal nostro Paese gli investitori stranieri, i quali non hanno il *know-how* necessario per operare in questa economia semi-legale, se non del tutto illegale. La BCE ci chiede, dunque, di ricostruire un sistema protettivo capace di essere davvero universale, capace di garantire la piena sicurezza economica e professionale non soltanto alla parte forte dei lavoratori, ma anche alla parte oggi più debole, agli ultimi della fila. Questa richiesta della BCE è ineludibile nelle nostre scelte di politica del lavoro, se è vero che la civiltà di una nazione non si misura sulla sicurezza e il benessere che essa riesce a garantire al proprio cittadino medio, ma sulla sicurezza e il benessere che essa riesce a garantire agli ultimi tra i suoi cittadini, ai meno dotati, ai più sfortunati. Bene: di tutto questo nell'articolo 8 che il ministro del Lavoro ci propone non c'è assolutamente nulla. Nulla che anche solo accenni alla necessità di scalfire il regime di feroce *apartheid* che caratterizza oggi il nostro tessuto produttivo.

Per altro verso, la norma di cui stiamo discutendo è proprio concettualmente sbagliata, nella parte in cui essa consente - alla contrattazione aziendale "qualsiasi" di cui ho detto prima - di disporre di interessi e diritti di terzi, che al tavolo della negoziazione aziendale non hanno alcuna voce. Così, per esempio, se la norma dovesse entrare in vigore quella contrattazione aziendale "qualsiasi", senza alcun filtro, potrebbe esentare il committente e/o l'appaltatore dalla solidarietà passiva nei confronti dell'istituto previdenziale o dell'erario per il versamento dei contributi o delle ritenute fiscali. È evidente a chiunque come questo esito sia del tutto improponibile.

Una sola certezza questa norma ci darebbe, quella della nascita di un nuovo dualismo nel nostro tessuto produttivo: il dualismo tra le imprese che contrattano con Cgil, Cisl e/o Uil, le quali presumibilmente farebbero un uso molto sorvegliato dei poteri di deroga rispetto alle leggi vigenti, e le imprese che invece

contrattano con un sindacato autonomo, o con una "rappresentanza aziendale" spuria, ottenendo l'esenzione da qualsiasi norma inderogabile. Non posso credere che neppure Confindustria, né qualsiasi altra associazione imprenditoriale seria, possa puntare a questo risultato.

Il grande inganno (Umberto Romagnoli).

24/08/2011 di [triskel182](#)

Se un calciatore commette un fallo cattivo e plateale, l'arbitro lo spedisce immediatamente negli spogliatoi. Ci sarebbe bisogno di cartellini rossi anche nella partita che si sta disputando in questi giorni ed è entrata nella fase più aspra in un clima di crescente smarrimento generale. L'opinione pubblica sa che la situazione del mercato del lavoro è drammatica. Che la crisi colpisce soprattutto giovani, o ex giovani come gli ultratrentenni, disoccupati e privi di tutele non solo legali, ma anche sindacali. Per questo, l'opinione pubblica non può ritenere che il governo voglia smantellare un sistema perfetto: non può, perché il sistema funziona malissimo.

È a questo punto che inizia il grande inganno. Premesso che le cose così non vanno, l'opinione pubblica arriva con estrema facilità alla conclusione che l'assetto degli anni '70 non regge. Che il mondo è cambiato e chi si batté allora per il cambiamento non può pensare di aver ottenuto per sempre l'effetto desiderato: «Un riformista non lotta per una riforma sola», si dice, «e nessun diritto è salvo per sempre». Il che significa che l'opinione pubblica stenta a capire quale sia la posta in gioco tra i contendenti. Ai suoi occhi, tutto si riduce alla contrapposizione tra padri e figli, vecchi e giovani, insider e outsider. È la contrapposizione più rituale, banalizzante e conformista che si possa immaginare. Una variante dell'eterna guerra tra poveri.

Perciò, appare necessario compiere un salto di qualità. Riscoprire ciò che si tende inavvertitamente a trascurare: e cioè che nel rapporto di lavoro sono coinvolti interessi extra-patrimoniali della persona, la lesione dei quali deteriora proprio lo status di cittadinanza esaltato dalle democrazie costituzionali contemporanee. Riprendersi l'orgoglio di appartenere a quell'angolo di mondo dove i legislatori, qualunque fosse la concezione del mondo (liberale, cattolica, socialista e, sì, anche fascista) cui di volta in volta aderivano, si sono sempre proposti di modificare la condizione dell'uomo che vende la sua forza lavoro; e ciò perché maturarono – più speditamente che altrove e con governi di differente colore – la consapevolezza che l'impatto delle regole del lavoro eccede il quadro delle relazioni che nascono da un contratto di natura privatistica. E riproporre con forza il monito pronunciato da uno statista francese contemporaneo con accenti all'altezza della tradizione oratoria del suo paese: «La justification de l'Europe c'est sa différence».

Come dire: il diritto del lavoro del '900, per bisognoso che sia di adattamenti, è un elemento costitutivo della civiltà che caratterizza il Vecchio Continente, sia pure limitatamente ai paesi dell'Europa centro-settentrionale e meridionale. L'uso della memoria storica da parte dei governanti dell'Europa d'oggi non sarà certamente condannabile se servirà per aiutarli a mantenersi all'altezza di un passato come questo. È perdendolo di vista che si cade nell'errore del neo-feudale «ciò che è accaduto prima di Cristo non mi interessa, perché io vivo nell'epoca del dopo-Cristo».

Con un atteggiamento mentale del genere, infatti, si arriva in un amen a giustificare anche la più devastante eccentricità, e cioè che per rimettere le cose a posto si debba guardare con fiducia una Repubblica «fondata sul lavoro» che cede alle c.d. parti sociali, ossia a soggetti privati, il compito di dettare le regole in deroga alle sue leggi («il massimo del potere sindacale!», ha esclamato in preda ad un ilare delirio il segretario generale di una confederazione) e si debba esultare quando lo Stato autorizza che siano messi intralci alla libertà sindacale da lui stesso riconosciuta e solennemente proclamata. A questo proposito, si legga il comma 3 dell'art. 8 del decreto-legge del 12 agosto: «le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori».

Alcuni commentatori l'hanno interpretata come una disposizione pro-Fiat: «ad aziendam», è il maccheronico latinismo che hanno usato. Ma l'affermazione è pericolosamente riduttiva e, per taluni aspetti non secondari, sostanzialmente inesatta. È riduttiva perché la legificazione degli effetti degli accordi siglati l'anno scorso negli stabilimenti italiani della Fiat concerne anche la clausola in base alla quale «l'adesione di terze parti» in epoca successiva «è condizionata al consenso di tutte le parti firmatarie». «Ho l'impressione», ha dichiarato Gustavo Zagrebelsky, «che ci sia qualcosa che non quadra. (...) C'è la prefigurazione di un sistema privilegiato di

Non conta nemmeno la costituzione della Repubblica.

Ma l'affermazione corrente è anche inesatta perché, essendo lo scopo prioritario del governo quello di legalizzare una assai nota e traumatizzante situazione aziendale, la correttezza (non solo linguistica) impone di qualificare la disposizione «contra Fiom»; oppure, se proprio si vuole parlarne come di una norma a favore della Fiat, bisognerebbe per chiarezza aggiungere che l'impresa era, per l'occasione, eccezionalmente sovra-rappresentata e, ciononostante, è rimasta insoddisfatta. Infatti, può darsi che la sanatoria legale di quanto è successo in Fiat finisca per influenzare a suo vantaggio gli esiti di un nutrito contenzioso giudiziario tuttora in corso; al tempo stesso però essa non equivale alla polizza assicurativa contro il rischio di scioperi spontanei che la Fiat cercava. E ciò perché, malgrado la presenza nei suddetti accordi aziendali di una clausola di tregua sindacale, quest'ultima – come è stato chiarito dall'intesa del 28 giugno – non ha alcun effetto per i singoli lavoratori.

A parte ciò, comunque, è uno scandaloso paradosso che lo Stato italiano si decida ad attribuire efficacia *ultra partes* ad atti dell'autonomia collettiva privato-contrattuale sotto la spinta a liberalizzare gli sviluppi della contrattazione aziendale con la licenza di peggiorare il trattamento fissato dalla legislazione e a fortiori quello stabilito al livello negoziale superiore. Si dirà che anche l'intesa del 28 giugno si propone di estendere *ultra partes* l'efficacia della contrattazione aziendale – come se fosse un dettaglio che quella nazionale ne è sprovvista a causa dell'inattuazione dell'art. 39 cost., il quale assegna al Parlamento il compito di allestire il meccanismo previsto affinché i contratti collettivi possano produrre un'efficacia para-legislativa. Ma l'argomento prova soltanto il grado di profondità cui è giunta l'interiorizzazione, da parte degli attori collettivi, del privilegio di far da sé in un contesto che esalta l'autonomia del loro bricolage domestico a tal segno da ritenere di poterla esercitare non solo al di fuori, ma anche al di sopra delle leggi dello Stato. Sotto questo profilo, quindi, l'intesa del 28 giugno non è che l'ultima manifestazione di una concezione proprietaria della rappresentanza e della contrattazione collettiva che è difficile stabilire se sia proterva o ingenua. Di sicuro, risale all'epoca pre-costituzionale. Secondo i padri costituenti, infatti, la contrattazione collettiva era il vettore dell'istanza egualitaria che percorre da sempre il mondo del lavoro. Un'istanza che essi volevano venisse soddisfatta con un duplice ordine di garanzie. Sul piano giuridico-formale, lo Stato garantiva con le sue leggi l'inderogabilità e l'universalità dei trattamenti minimi negoziati a livello nazionale – il solo operante all'epoca della Costituente – mentre, sul piano sostanziale, la garanzia della loro adeguatezza ai parametri dell'eguaglianza dignitosa ricavabili dal documento costituzionale doveva risiedere nell'ampiezza del consenso sindacale e, sia pure in via mediata e presuntiva, dei più diretti interessati. Non a caso, una compatta giurisprudenza non ha mai smesso, nell'arco di mezzo secolo e passa, di accostare il contratto collettivo del dopo-costituzione – ossia, la principale e più attiva fonte di produzione normativa in materia di lavoro – ad un grande serbatoio idrico sprovvisto dell'impianto capace di trasformare l'energia potenziale dell'invaso in energia cinetica e di trasportare l'elettricità in tutte le abitazioni, anche le più periferiche. E nei sindacati firmatari di contratti orfani dell'*erga omnes* ha sempre visto – non tanto dei rappresentanti degli iscritti, bensì – degli incaricati di un servizio di pubblica utilità che non erano messi nella condizione di erogarlo come si dovrebbe. Per questo, i giudici cui si rivolgevano i senza-tessera sindacale per reclamare giustizia decidevano di applicare anche a loro il contratto nazionale, derogando deliberatamente al principio-base del diritto comune in ragione del quale il contratto ha forza di legge solamente tra le parti. Essi sapevano perfettamente che un contratto nazionale con una sfera di efficacia circoscritta ad un terzo o poco più degli interessati è in sofferenza come un animale azzoppato. Per lo stesso motivo, i sindacati del dopo-costituzione evitavano come una sciagura la contrattazione separata che avrebbe tolto anche quel po' di certezza giuridica e di tutele che, senza il sostegno legale costituzionalmente previsto, l'auto-regolazione sociale poteva e può dare. Infatti, come non si stanca di ripetere Gian Primo Cella, «l'unità d'azione è stata una vera e propria alternativa funzionale alla mancata applicazione del 4° comma dell'art. 39». Malgrado limiti e costi. Costi sopportati anzitutto dalla stragrande maggioranza dei comuni mortali che prestano lavoro per, e sotto la direzione di, qualcuno.

Ecco allora, descritto in breve, il retro-terra del singolare contenuto del decreto del 12 agosto. Rammentarlo si deve: serve per sbugiardare le leggende metropolitane messe in circolazione.

CORRIERE DI BOLOGNA: L'ARTICOLO 8 DELLA MANOVRA SERVE SOLO AGLI AVVOCATI

LA NUOVA NORMA IN MATERIA DI LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI NON PUÒ ESSERE UTILE NEPPURE ALLE IMPRESE PIÙ SPREGIUDICATE, PERCHÉ ESSE NON POTRANNO MAI FARE AFFIDAMENTO SUI CONTRATTI AZIENDALI IN DEROGA STIPULATI IN BASE AD ESSA

Intervista a cura di Pierpaolo Velonà, pubblicata su il Corriere di Bologna il 6 settembre 2011 -

La Cgil sciopera contro l'articolo 8 della manovra. Ma secondo il testo del governo le intese devono essere comunque "sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle rappresentanze sindacali". Vuol dire che, nei territori come Bologna dove gli iscritti sono quasi tutti della Cgil, anche con l'articolo 8 la situazione rimarrà invariata?

Se è per questo, anche Cisl e Uil hanno preannunciato che non firmeranno mai deroghe allo Statuto dei lavoratori. Il problema potrebbe porsi nelle aziende di piccole dimensioni o comunque non sindacalizzate, dove l'impresa potrebbe favorire il nascere di rappresentanze sindacali, diciamo così, atipiche. Ma la realtà è che saranno le imprese per prime a non essere interessate ad avvalersi di questa norma.

Perché?

Perché è scritta così male, che i contratti aziendali in deroga non daranno mai alcuna garanzia di superare la verifica giudiziale con un minimo grado di sicurezza. È del tutto oscuro il criterio che dovrà applicarsi per la verifica di rappresentatività del sindacato stipulante; ed è nebulosissimo anche il concetto di "contratto finalizzato alla maggiore occupazione" o "alla qualità dei rapporti di lavoro". Norme scritte così possono soltanto alimentare il contenzioso, ma non servono né ai lavoratori, né alle imprese.

Può spiegare meglio?

Immaginiamo che un lavoratore licenziato chieda in giudizio l'applicazione dell'articolo 18, e che l'impresa si opponga, mostrando che il contratto aziendale ha previsto la disapplicazione dell'articolo 18. Il lavoratore potrà eccepire che il sindacato stipulante non era effettivamente rappresentativo, oppure che il contratto non ha prodotto aumento di occupazione, oppure che esso non è davvero finalizzato al miglioramento della qualità dei rapporti di lavoro, bensì al loro peggioramento. La probabilità che un giudice del lavoro accolga questa eccezione sarà sempre molto elevata.

Vuole dire che l'articolo 8 non introdurrà di fatto cambiamenti importanti nel mercato del lavoro?

Sì, voglio dire proprio questo. Sarà un altro buco nell'acqua di questo Governo, come lo è stato il Collegato Lavoro dello scorso anno. Anche contro quello si è gridato allo "svuotamento dello Statuto dei Lavoratori", ma poi non è accaduto assolutamente nulla, perché anche quella è una legge scritta in modo pessimo. La realtà è che per questa materia è troppo complessa e delicata perché la sua riforma possa essere delegata alla contrattazione aziendale. Occorre un disegno organico, e un legislatore che se ne assuma in prima persona la responsabilità.

Quali aspetti della riforma apprezza?

Davvero nessuno. E non per faziosità. Comunque, per favore, non chiamiamo "riforma" questa norma, che non può produrre altro se non qualche marginale pasticcio.

A Bologna, il segretario della Cgil Danilo Gruppi dice che il presidente di Unindustria Vacchi non può essere d'accordo con la Marcegaglia e intrattenere allo stesso tempo buone relazioni con i sindacati, come qui era tradizione. E ha aggiunto che la Cgil è pronta a "scatenare l'inferno" se l'articolo 8 non sarà ritirato. Crede che i rapporti tra sindacato e industriali siano destinati a guastarsi?

Non avrebbe senso che si guastassero a causa di questa norma. Perché, ripeto, questa norma non avrà alcun seguito apprezzabile nelle imprese sindacalizzate; e anche nelle altre, a conti fatti saranno le imprese stesse a guardarsi bene dall'utilizzarla: i contratti aziendali in deroga stipulati sulla base di una norma come questa non possono dare alcuna certezza all'azienda che li stipula. Possono servire solo a ingrassare gli avvocati: glielo dice un avvocato.

CORRIERE DELLA SERA

APPROFONDIMENTI - REGOLE E DIRITTI IL CONTRATTO DI PROSSIMITÀ - LA NEGOZIAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Articolo 8, Licenziamenti cosa Cambia sul Lavoro

La norma della discordia, i dubbi del Quirinale

«Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità». Sotto questo titolo, la manovra attuata dal governo introduce, all' articolo 8, importanti novità nella disciplina del lavoro, portando in primo piano la contrattazione di secondo livello. Si oltrepassano così anche i termini dell' accordo siglato dalle parti sociali (Cgil compresa) il 28 giugno scorso già fortemente innovativi. La normativa ha incontrato dure critiche e da parte dell' opposizione e della Cgil, ma forti dubbi restano anche al Quirinale. A questo si aggiunge che non sembra che la Bce abbia chiesto misure specifiche di questa portata. Contratti di prossimità. Fino a ora si era parlato di contratti aziendali, territoriali o di secondo livello. Ora l' uso del termine «contratto di prossimità» esprime il cambio di passo. Rispetto alle intese derogatorie al contratto nazionale, cui faceva riferimento l' accordo interconfederale di giugno, qui siamo di fronte a un tipo di contratto aziendale o territoriale che è in grado di cambiare il sistema delle regole del lavoro. Derogabilità. La nuova normativa stabilisce che i contratti collettivi nazionali possono essere derogati da «contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti compreso l' accordo interconfederale del 28 giugno 2011». Nella sua prima versione il riferimento alle norme di legge e all' accordo interconfederale era assente. In questo modo mancava un criterio certo per individuare la rappresentatività dei sindacati. In teoria gli accordi avrebbero potuto essere sottoscritti da sindacati minoritari o «gialli», creati appositamente per approvare l' intesa. Curiosamente non si faceva riferimento neanche all' accordo di giugno che meticolosamente fissa una soglia di rappresentatività. Ora invece si specifica anche che le deroghe possono essere efficaci erga omnes (nei confronti di tutti) «a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali». Resta che solo alle intese derogatorie precedenti all' entrata in vigore del decreto, cui si dispone che venga applicato retroattivamente il decreto (vedi Fiat), si richieda un requisito in più: che siano state approvate dalla maggioranza dei lavoratori. Finalità. Questi contratti dunque «possono realizzare specifiche intese» purché «finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all' adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all' avvio di nuove attività». In sostanza le deroghe non potranno essere contenute in un accordo qualsiasi o essere intese semplicemente derogatorie. La legge richiede che vengano inserite in accordi dal contenuto più ampio, che abbiano delle finalità specifiche, quelle che vengono elencate, che sono in genere legate allo sviluppo dell' attività di impresa o alla gestione di una crisi. Inoltre resta fermo «il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro». Materie. Le materie «inerenti l' organizzazione del lavoro e della produzione» su cui il contratto di prossimità può intervenire sono tra gli oggetti di maggior polemica. Prima di tutto perché si allarga oltremodo l' ambito di intervento compreso nell' intesa di giugno, superando dunque la volontà espressa dalle parti. E poi perché sono toccate tematiche delicate, coperte dallo Statuto dei lavoratori, come il licenziamento (art. 18) e la videosorveglianza (art. 4). Licenziamenti. I contratti di prossimità potranno disciplinare «la trasformazione e conversione dei contratti di lavoro» e «le conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro». Dunque quello che cambia non sono le regole del recesso: per licenziare in un' azienda con più di 15 dipendenti servirà sempre la giusta causa o il giustificato motivo di licenziamento. Ma il contratto di prossimità potrebbe stabilire che il lavoratore che è stato licenziato ingiustamente anziché ottenere il reintegro, come è previsto ora, ottenga solo un risarcimento. Gli ultimi emendamenti alla manovra hanno precisato l' impossibilità di derogare alle norme sul licenziamento discriminatorio e a quelle sui congedi matrimoniali e di maternità. Ma l' interrogativo di fondo resta: la contrattazione aziendale può derogare ai contratti nazionali, ma può derogare anche alla legge, a partire dall' articolo 18 dello Statuto dei lavoratori? Sul punto è attesa la giurisprudenza. Antonella Baccaro RIPRODUZIONE RISERVATA **** 15 dipendenti: la soglia sopra la quale il recesso è più difficile

Baccaro Antonella

Pagina 13

(8 settembre 2011) - Corriere della Sera

Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendita e la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalità e forma, dei dati reperibili attraverso questo Servizio. È altresì vietata ogni forma di riutilizzo e riproduzione dei marchi e/o di ogni altro segno distintivo di titolarità di RCS. Chi intendesse utilizzare il Servizio deve limitarsi a farlo per esigenze

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK



NUOVA FIAT 500 TMNAIR
Everyday Fun! Tua a 12.900€.
Prenota un test drive



Nuove collezioni
I migliori marchi di moda al -70%
fidenzavillage.com/marchi



Samsung ti premia
Lavatrici Ecolavaggio e frigoriferi Serie GGH ti premiano.
www.samsung.com

personali e/o interne alla propria organizzazione.

DENTRO LA CGIL • Domani il Direttivo: dialogare ancora con Cisl, Uil e imprese o rompere?

L'art 8 infiamma il vertice

di Antonio Scotto

La richiesta della Fiom di non ratificare l'accordo interconfederale del 28 giugno - quello che aveva ricostruito l'unità sindacale con Cisl, Uil e le imprese - piomba dritta dritta sul Direttivo Cgil di domani e dopodomani. Un incontro importante, per il parlamentino della Cgil, che servirà a fare il punto dopo lo sciopero di martedì scorso, ma che inevitabilmente andrà a toccare anche le prossime strategie del sindacato: non solo come continuare la mobilitazione contro la manovra, cioè con quali mezzi e investendo quante energie. Ma soprattutto come comportarsi con le altre parti firmatarie del patto: con la Confindustria che dice sì alla manovra, e dunque accetta senza problemi l'articolo 8 sul licenziamento selvaggio, e Cisl e Uil che «giurano» che non lo applicheranno ma che di fatto non chiedono la sua cancellazione. Cercare un nuovo incontro, o chiudere del tutto la porta, almeno finché l'articolo 8 (se mai sarà) si riuscirà in qualche modo a neutralizzare?

Si sa che Susanna Camusso ha fatto del continuo dialogo con Cisl, Uil (e anche con le imprese) un segno distintivo del suo mandato, sin dall'inizio, e dunque adesso la segretaria si trova a un bivio difficile: tra la sua volontà di tenere un ponte sempre aperto, e compiere definitivamente il passo dell'unità sindacale, e le obiettive condizioni esterne, con il ministro del Welfare Sacconi che ha costruito una norma (l'articolo 8 appunto) fatta in modo tale non solo da svuotare l'accordo del 28 giugno, ma anche da tenere il più possibile la Cgil lontana da un tavolo delle firme (come siglare accordi quando aleggiano regole così pesanti, tali da permettere a qualsiasi sindacato, anche «giallo» o magari paramafioso, di derogare a tutte le leggi, i contratti, e all'articolo 18?).

Agli interventi al Direttivo, dunque, non potrà mancare il capitolo «28 giugno», sapendo che il governo per ora è deciso a non toccare l'articolo 8 (come ancora ieri ripeteva il ministro Sacconi).

Tra le categorie della Cgil, abbiamo interpellato quelle dei pubblici e della scuola, molto colpite dalla manovra e presenti in massa allo sciopero del 6. Tra l'altro, sia la Flic che la Fp, annunciano una grande manifestazione nazionale congiunta del lavoro pubblico per il prossimo 22 ottobre.

«Lo sciopero è andato benissimo, non solo lo abbiamo partecipato in massa - dice la segretaria Fp Rossana Dettori - ma io ho incontrato anche tanti iscritti a Cisl

e Uil, o non iscritti a nessun sindacato. Cisl e Uil continuano ad attaccare i nostri scioperi, addirittura si sono messi a dare cifre sulle adesioni - la Uil più basse di quelle di Brunetta - ma io dico: perché invece non scioperate pure voi?».

Sul 28 giugno e sulle prossime strategie che dovrà adottare la Cgil, Dettori si riserva di esprimersi in sede di Direttivo, ma anticipa che «sicuramente l'articolo 8 è de-

insegantù) è molto soddisfatto della riuscita dello sciopero: «Questo vuol dire che dobbiamo continuare nelle iniziative contro questa manovra iniqua, e lo faremo subito, a partire dall'inizio dell'anno scolastico: stiamo pensando a una serie di assemblee aperte nelle scuole, dove invitare movimenti, cittadini, istituzioni, politici».

Sull'articolo 8, Pantaleo dice che «va cancellato»: «Ribadisco quanto detto da Camusso dal palco: o c'è quella norma o c'è l'accordo del 28 giugno. Sono in alternativa tra loro e non possono convivere. Il 28 giugno mette al

Susanna Camusso divisa tra la volontà di non rompere l'unità del 28 giugno e la lotta contro la norma sui licenziamenti. Fp e Flic: «Quella legge devasta tutto»

vastante per tutto, dai contratti alle leggi, e ovviamente mette a rischio anche l'accordo del 28 giugno: va cancellato, ma io mi chiedo innanzitutto come facciamo a dire Cisl e Uil che quella norma sia coerente con l'accordo».

Anche Mimmo Pantaleo, segretario Flic (ricercatori, universitari,

centro il contratto nazionale, mentre l'articolo 8 quello aziendale, che può azzerare leggi e contratti. Vediamo cosa farà il governo, chiediamo a Cisl, Uil e imprese di comprendere questa inconciliabilità ed essere coerenti. Ma se non cambieranno idea, noi dovremo trarne le dovute conseguenze».

Il lavoro non frena lo sviluppo

ARTICOLO 8. Perché il governo sbaglia.

DI SERGIO COFFERATI

Il silenzio dei commentatori delle vicende economiche che ha accompagnato, nei giorni scorsi, il comunicato del Fmi nel quale si rivedono al ribasso le previsioni di crescita dei paesi dell'Unione (compreso ovviamente il nostro) è davvero sorprendente. Non è chiaro se si tratta di disinteresse, di sottovalutazione o di assuefazione al prolungarsi della crisi economica. I valori di Pil previsti per il 2011 e per il 2012 indicavano l'esistenza di rischi molto alti per l'Ue, a partire dalla tenuta della sua moneta e della sua fragilissima struttura politica e istituzionale. Per il nostro paese annunciano l'avvicinarsi di una emergenza sociale che può diventare drammatica.

Con un Pil sensibilmente inferiore all'1% e addirittura decrescente gli effetti che ne conseguono sono disastrosi. In primo luogo verrà vanificata gran parte della riduzione del debito che la

«È un'insensata operazione ideologica proporre la riduzione e lo svuotamento dei livelli contrattuali come leve della crescita»

manovra in discussione dovrebbe produrre e nello stesso tempo aumenteranno la disoccupazione e la povertà.

Sulla disoccupazione continueremo a bloccarci (e ad ingannarci) con i dati dell'Istat che registrano il numero di persone attualmente in cerca di occupazione. Ma a questi vanno aggiunti la stragrande maggioranza dei cassaintegrati che sono parzialmente e temporaneamente tutelati nel reddito ma che non hanno più un posto di lavoro nel quale tornare, dunque e purtroppo saranno presto disoccupati.

Il numero dei senza lavoro poi aumenterà ancora perché con una crescita irrilevante come quella prevista non si creerà nessuna nuova occupazione.

I soggetti maggiormente penalizzati saranno i giovani, infatti per le ragazze e i ragazzi che, finito il percorso formativo, entreranno nel mercato del lavoro non sarà disponibile nemmeno un lavoro temporaneo. Nello stesso periodo si gonfierà il numero di poveri e indigenti ai quali verrà

sottratta, per mancanza di risorse, una ulteriore parte di protezioni sociali, ancora più rilevante di quelle che la manovra attuale costringe i comuni e le regioni a ridurre.

Il lavoro e le protezioni sociali sono il cemento naturale della coesione se entrambi vengono meno per milioni di persone, in tempi brevi è inevitabile l'esplosione del conflitto o, peggio ancora, il diffondersi di una rassegnazione che indebolirebbe il tessuto connettivo della democrazia. Allora ai giudizi diffusi e per fortuna molte volte attenti sugli elementi di iniquità della manovra andrebbe aggiunta una più insistita riflessione e sollecitazione

sui temi mancanti nelle intenzioni del Governo, della crescita e dello sviluppo.

Si sta consumando nel contempo un'altra insensata operazione ideologica che ha come centro l'ormai noto articolo 8 del decreto. Si vuole riproporre l'idea che sia il lavoro, così come si è strutturato in oltre 60 anni e come è stato definito dal diritto e dalla Costituzione, il freno allo sviluppo e alla competitività.

SEGUE

SEGUE

E allora la riduzione e lo svuotamento dei livelli contrattuali, la cancellazione di diritti che garantiscono la dignità di chi lavora (vorrei ricordare che non è attaccato solo l'articolo 18 che vieta i licenziamenti senza giusta causa, ma si introduce la possibilità di controllare con mezzi audiovisivi i lavoratori nell'esercizio della loro attività), vengono proposti ideologicamente come leve della crescita.

Invece diventano fonte di conflitto e di caduta di «disponibilità partecipativa» delle persone nella produzione della ricchezza oltre che elementi della divisione tra le organizzazioni di rappresentanza sociale. Aumentare le disegualianze sociali, marginalizzare il valore del lavoro, fomentare divisioni e incentivare il conflitto non sono politiche liberali come alcuni componenti della maggioranza di Governo sostengono, sono semplicemente atti privi di senso.

il manifesto

Data 8 SET 2011

Pagina 15

ART. 8 DELLA MANOVRA¹⁵

TUTTI I PERICOLI AUTORITARI DI UN ARTICOLO

Titti Di Salvo

Il diritto a non essere licenziati senza giusta causa e giustificato motivo è l'impalcatura su cui si regge lo Statuto dei lavoratori. La motivazione è perfino ovvia: la paura di perdere il posto di lavoro rende più deboli, più silenziosi, più soli, meno capaci di rivendicare condizioni di lavoro migliori, meno forti nel difendere salute e sicurezza nel posto di lavoro. La paura rompe le solidarietà tra eguali, avvelena la vita.

L'art. 8 della manovra economica cancella questo diritto, quindi l'impalcatura che sorregge lo Statuto dei lavoratori. Contemporaneamente fa carta straccia del Contratto nazionale e viola la Costituzione, da cui emana l'input per definire norme che riequilibrino la differenza di potere tra chi lavora e l'impresa, in modo che quella differenza non diventi arbitrio e il lavoro non sia servitù. Infatti l'art. 8 prevede che a livello aziendale, nei contratti di "prossimità", si possono definire accordi con sindacati maggiormente rappresentativi anche a livello territoriale (definizione particolarmente ambigua). In quegli accordi possono essere previste norme diverse da quelle contenute nelle leggi e nel contratto nazionale, su ogni argomento. E perché non ci siano dubbi, esplicitamente si parla della possibilità di licenziamento senza motivo, pagando un'indennità, tranne che in caso di discriminazioni, matrimonio e maternità. Situazioni peraltro nelle quali la pratica della lettera di dimissioni in bianco continua ad essere utilizzata diffusamente (800.000 uscite "volontarie" di donne madri dice l'Istat). Non è un caso che il primo atto del governo Berlusconi nel 2008, anche in quella occasione con un articolo all'interno della prima manovra economica di giugno, fu quello di abolire la legge 188/2007, che rendeva impossibile la truffa delle finte dimissioni volontarie con le quali si mandano via o si tengono sotto ricatto ragazze (e ragazzi):

Ma l'art. 8 è proprio così estraneo all'impalcatura della manovra economica? È vero che di per sé non porta un euro, non serve dunque a comporre i saldi, ma non è un corpo estraneo. È un'intenzione totalmente in sintonia con l'idea che libertà e dignità del lavoro siano un ostacolo alla produttività dell'impresa e alla sua capacità competitiva, così come è considerato un ostacolo un sindacato autonomo, non "complice" per usare il linguaggio usato in altre occasioni dal ministro. L'art. 8 è messo lì per questo, offerto dal governo come misura per la crescita, al posto degli investimenti in ricerca, innovazione, istruzione, qualità. Al posto della politica industriale e di quella energetica. Come complemento del taglio delle politiche pubbliche, di quelle sulle pensioni, di quelle immorali sulla disabilità, dell'aggressione violenta nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori del pubblico impiego. Con quell'articolo si svuota il contratto nazionale, lo Statuto dei lavoratori, si dà il via ad una giungla normativa insulsa. Si indebolisce la possibilità di tutela collettiva delle persone e quindi il sindacato.

Per questo è francamente incomprensibile l'interpretazione imbarazzata che dell'articolo danno Cisl e Uil, più ancora che sul resto della manovra. Poi, a prescindere dalle nostre convinzioni, la realtà di oggi (e la storia) dicono che la gestione autoritaria dei rapporti di lavoro non accresce la salute delle imprese e la qualità dei loro prodotti, terreno sul quale le imprese italiane comperono. (Fiat dolce)

La realtà e la storia ci mostrano anche come ci sia un rapporto stretto tra l'autoritarismo nella società e nei luoghi di lavoro. Anche per questo non si tratta di una questione sindacale, ma squisitamente politica perché la nuova normativa modifica e restringe gli spazi di democrazia e di libertà. Quelli che la Costituzione e lo Statuto dei lavoratori hanno tutelato fino ad oggi, impedendo che alcuni diritti fossero a disposizione della contrattazione, quindi dei rapporti di forza.

A Carbonia, sulla facciata dello stabilimento della vecchia miniera, oggi bellissimo polo museale, c'è una frase di Mussolini, inscritta all'apertura, che invita a lavorare nell'obbedienza e preferibilmente in silenzio.

«Ma l'articolo 8 non è contro la Costituzione»

Intervista

De Luca Tamajo: troppe deroghe ai contratti nazionali ma parlare di scelta eversiva è fuori luogo

Nando Santonastaso

Più facile licenziare? Fondate le preoccupazioni di chi, come la Cgil e parte delle opposizioni, parlano di attentato alla Costituzione con l'introduzione delle deroghe ai contratti nazionali? Ne parliamo con il professor Raffaele De Luca Tamajo, giuslavorista in prima fila nel dibattito che dalla svolta Fiat di Pomigliano ad oggi ha di fatto riscritto le regole delle relazioni industriali in Italia.

L'articolo 8 della manovra stravolge, secondo lei la Costituzione?

«I profili da considerare sono due. Il primo: avere riconosciuto l'efficacia erga omnes dei contratti aziendali rappresentava a mio avviso una necessità ineludibile, e oltre tutto nello spirito del testo dell'accordo interconfederale del 28 giugno. Un'intesa condivisa dalla maggioranza dei rappresentanti sindacali aziendali deve necessariamente vincolare tutti i lavoratori di un'azienda. Non si può pensare che ci siano trattamenti differenziati tra i lavoratori in funzione della loro diversa affiliazione sindacale».

Già, ma questo non apre la porta ai licenziamenti facili?

«Ed eccoci al secondo punto. A mio avviso è discutibile l'eccessiva apertura alle deroghe a norme di legge da parte della contrattazione aziendale. Tuttavia si è trattato di una scelta in qualche modo obbligata: sia,

perché il modello di flessibilità contrattata non è nuovo in Italia, sia per la situazione di emergenza nella quale la decisione è stata adottata, con il pressing dell'Europa per una maggiore flessibilità del mercato del lavoro».

È la strada aperta dall'accordo di Pomigliano che arriva al capitolo finale?

«Certo, questa decisione è frutto dell'esperienza di Pomigliano. Ma l'esigenza di fare accordi che valessero per tutti si era manifestata da tempo».

Alcuni suoi colleghi eccepiscono però che si va contro la Costituzione e in particolare l'articolo 39.

«Ho letto rina non sono d'accordo. Non credo che ci sia un ostacolo derivante dall'articolo 39 della Carta, e cioè che una legge ordinaria non possa rendere erga omnes i contratti aziendali. In realtà l'articolo 39

riguarda solo i contratti nazionali, non quelli aziendali». Torniamo alla facilità di licenziare. Ha parlato di troppe deroghe ai contratti nazionali.

«Mi pare in effetti un salto in avanti troppo ampio. Ma, detto questo, il modello della legge che consente alla contrattazione collettiva di derogare è già ampiamente presente nel nostro ordinamento. Non si può gridare alla cancellazione della Costituzione o dello Statuto dei lavoratori. Certo, si apre uno scenario a modifiche di leggi che prima erano intangibili ma non è un modello eversivo. Del resto si affida alla contrattazione aziendale la gestione della flessibilità in cambio di qualcosa».

Cosa, in particolare?

«Investimenti, produttività, lotta al lavoro nero. Ma in ogni caso sarà sempre e solo il sindacato a valutare se e quando lo scambio conviene».

Ma nelle piccole e medie aziende il rischio di licenziamenti facili sembra maggiore.

«Intanto nelle imprese sotto i 15 dipendenti non c'è questo problema. E poi mi pare che già in queste ore il sindacato ha fatto sapere che non modificherà l'articolo 18 dello Statuto se non in casi eccezionali. Pensare ad un sindacato che consapevolmente accetta di cancellare la reintegrazione nel posto di lavoro mi pare quanto meno improbabile».

Ma era proprio necessaria la via legislativa?

«Sulla derogabilità non c'era altra strada. E per quanto riguarda l'efficacia, va ricordato che anche l'accordo interconfederale era limitato ai sindacati firmatari, Cgil compresa, certo, ma rimanevano comunque fuori gli iscritti ad altri sindacati minori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

»

I patti aziendali

La spinta è venuta dall'intesa Fiat di Pomigliano: ma in Italia il modello della flessibilità sollecitato dall'Ue è già nelle relazioni industriali

»

La via legislativa

Non era possibile altra soluzione per la derogabilità. Del resto l'intesa interconfederale di giugno vale solo per le sigle firmatarie

Le imprese approvano le regole sul lavoro. Andrea Tomat (Confindustria Veneto): «È la strada per recuperare produttività»

Ok l'erga omnes sui contratti aziendali

Nicoletta Picchio
ROMA

Bene l'erga omnes per i contratti aziendali, che si inserisce nel solco dell'accordo interconfederale del 28 giugno siglato da Confindustria e dalle confederazioni sindacali. Bene la maggiore flessibilità e produttività che si può raggiungere applicando l'articolo 8 della manovra sulle deroghe alle leggi e alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali.

Tra le imprese c'è consenso sulle novità che il governo ha introdotto e che riguardano il mercato del lavoro. La Cgil invece ne ha fatto uno dei punti principali

dello sciopero generale di ieri, bocciato come «ennesimo» sciopero inutile e dannoso dal presidente di Federmeccanica, Pierluigi Ceccardi. «Come ricorda continuamente il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano abbiamo bisogno di coesione e comunanza di intenti, non di divisioni e scontri». In questo contesto,

FEDERMECCANICA

Ceccardi: dalle nuove norme nessun conflitto con l'accordo del 28 giugno che ha avuto il consenso di tutte le parti negoziali

secondo il presidente di Federmeccanica l'articolo 8 che «opportunitamente» disciplina l'erga omnes per gli accordi aziendali, «non può e non deve essere letto in maniera confliggente con l'accordo del 28 giugno, che ha avuto il consenso di tutte le parti negoziali», ma anzi «deve essere applicato secondo i criteri previsti dall'accordo, a partire da quelli relativi alle determinazioni delle maggioranze».

Certo, difficile il rapporto con la Cgil dopo che ieri la leader Susanna Camusso, rivolta alla presidente di Confindustria, ha detto: «scelga tra l'articolo 8 e l'accordo di giugno». Anche se si multipli-

cano le voci tra le imprese che interpretano quei punti della manovra in modo non conflittuale, anzi, proprio una strada per rafforzare l'accordo del 28 giugno e la contrattazione.

È il pensiero di Andrea Tomat, presidente degli industriali del Veneto: «Si consente a sistemi economici locali, a filiere produttive attraverso il contratto di prossimità di recuperare produttività e riposizionare le imprese nelle nuove mappe delle produzioni industriali». Quanto ai licenziamenti, Tomat precisa: «l'abolizione dell'articolo 18 e di altre norme dello Statuto dei lavoratori è una lettura distorta. Le im-

prese per competere hanno bisogno di flessibilità ma al contempo di stabilità». E quindi «la nuova norma non contraddice l'accordo del 28 giugno, che rimane il nostro autonomo punto di riferimento nelle relazioni industriali. Mi auguro che superata la fase di tensione in atto una lettura più attenta consentirà un recupero dello spirito unitario che ha portato alla sottoscrizione dell'intesa del 28 giugno».

Dal Veneto al Piemonte, con il presidente degli industriali di Torino, Gianfranco Carbonato, che sottolinea l'importanza dell'erga omnes per dare certezza ed esigibilità agli accordi aziendali. Quella condizione che la Fiat ha posto per confermare gli investimenti di Fabbrica Italia e che ora è arrivata per legge. «Mi auguro che alla conferma avvenuta per Gru-

gliascò ora si possa aggiungere a breve anche quella per Mirafiori», ha detto Carbonato, sottolineando che l'articolo 8 è nel solco dell'accordo del 28 giugno, non contiene nessuna violazione dei diritti dei lavoratori ed è in linea con quanto ci chiede la Ue ed è stato realizzato dalla Spagna a luglio.

«Le deroghe non sono imposte per legge ma diventano operanti in presenza di intesa tra le parti, finalizzate a promuovere crescita, riorganizzazione, ma anche gestione di crisi», dice Confindustria Udine, in una nota, mentre Alessandro Calligaris, presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia, insiste sull'importanza della flessibilità per aumentare la competitività delle aziende.

EUROPA

Data 7 SET 2011

Pagina 1

Articolo 8, sempre peggio

TIZIANO
TREU

Con il decreto 138 varato il 13 agosto scorso il nostro legislatore ha fatto un (altro) tentativo di rispondere alla drammatica emergenza del nostro paese.

SEGUE A PAGINA 6

È dal 13 agosto che non solo il Pd e l'opposizione, ma la gran parte delle forze sociali, denunciano l'inadeguatezza delle misure adottate; non solo l'ingiustizia nella distribuzione dei sacrifici richiesti dalla crisi, ma anche la scarsa credibilità dell'insieme e quindi la sua inefficacia. Dal 13 agosto il Pd e le opposizioni hanno avanzato al senato modifiche che cambiano la manovra, nel segno dell'equità e dell'efficacia. In vano!

I cambiamenti al testo del decreto introdotti da una maggioranza più che mai dilaniata al suo interno, hanno solo peggiorato il risultato. Tale giudizio, purtroppo, si vede nelle reazioni stroncatorie delle autorità e dei mercati internazionali, che ci indicano "l'orlo dell'abisso" su cui siamo.

In questo contesto le vicende dell'articolo 8, sulla contrattazione collettiva di prossimità, sono drammaticamente emblematiche. A nulla sono valse le richieste avanzate da osservatori esperti e non certo estremisti come Franco Marini di stralciare la norma, che non c'entra niente con i saldi della manovra in discussione e non ha nessun carattere d'urgenza. Né sono state accolte le critiche argomentate dei senatori della commissione lavoro, fra cui chi scrive.

Il testo arrivato in aula mantiene tutta la sua gravità. Sono stati corretti alcuni veri e propri errori di "grammatica giuridica" riguardanti i soggetti abilitati a concludere gli accordi

aziendali in deroga e la efficacia generale degli stessi, con un rinvio in sé positivo all'accordo interconfederale del 2011.

Ma resta inaccettabile la scelta di fondo per cui il legislatore conferisca alla contrattazione aziendale una delega a derogare, senza limiti e senza criteri direttivi, a norme e diritti fondamentali dell'ordinamento, come quelle dello Statuto dei lavoratori, compreso l'articolo 18 sui licenziamenti; anche se si è precisato che restano salvi i principi costituzionali e vincoli derivanti dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, per evitare le più evidenti obiezioni di costituzionalità.

Una simile delegificazione senza limiti non ha riscontro in nessun ordinamento moderno, neppure nei più liberisti. Inoltre gli accordi aziendali sono abilitati a negoziare deroghe non solo alle leggi ma ai contratti nazionali su tutte le materie indicate. Il che contrasta palesemente con le indicazioni dell'accordo del 2011 e rischia di snaturare il ruolo del contratto nazionale più volte affermato da tutti i sindacati e dalla stessa Confindustria.

Il testo dell'articolo 8 approvato in aula ha introdotto una ulteriore "rottura" nel sistema, attribuendo la legittimazione a concludere gli accordi derogatori alla legge e al contratto nazionale, ai sindacati rappresentativi sul piano non solo nazionale ma anche territoriale. La "rappresentatività" nazionale finora è stata richiesta per legittimare soggetti sindacali in grado di rappresentare interessi dell'intero paese, secondo l'orientamento

generalista proprio del nostro sindacato

Dare rilievo a una rappresentatività "territoriale" contrasta con tutta la tradizione sindacale e aggrava il rischio, già insito nella norma, di una frammentazione arbitraria del sistema di rappresentanza. Ed è del tutto contraddittorio con il richiamo all'accordo interconfederale del 28 giugno contenuto nella stessa norma: ulteriore prova della contraddizione e della confusione del legislatore.

D'altra parte non vale il richiamo, fatto dalla Lega Nord al federalismo. A parte le incertezze e gli equivoci del progetto federalista leghista, il federalismo istituzionale, coerente con la nostra Costituzione, presuppone una definizione condivisa da tutto il sistema circa i poteri e gli obblighi delle diverse autonomie territoriali. Il riferimento dell'articolo 8 è invece del tutto indeterminato, per cui la rappresentatività ivi prevista può essere riferita ad ambiti territoriali variabili, anche molto circoscritti: provincia, comuni, oppure ambiti più ristretti, senza nessun ancoraggio a dimensioni e parametri significativi. Di qui la possibile rottura del sistema, che dovrebbe preoccupare tutti, non solo i sindacati, ma anche le associazioni imprenditoriali.

La criticità e le forzature dell'articolo 8 hanno indotto molti osservatori e alcuni sindacalisti a ritenere che anche ove fosse approvato, l'articolo sarebbe di difficilissima applicazione (come del resto si sta verificando con il collegato lavoro). Anzi c'è chi assicura che le parti più ostiche della norma come gli accordi di modifica dell'articolo 18 non avranno seguito. Sarà! Ma non è un bel commento per chi crede nelle istituzioni e nella legge.

*A nulla sono
valse le richieste
avanzate
di stralciare
una norma
sbagliata*

L'articolo 8 permetterà di sorvegliare e trasferire i dipendenti "scomodi"

Nel testo licenziato dalla Commissione bilancio si parla di "impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie"

Retroscena

ROMA

Licenziati semplicemente con una lettera, ricevendo qualche mensilità di stipendio aggiuntiva come ben-servito. Oppure, controllati durante l'orario di lavoro da vigilantes che girano in azienda; o meglio ancora monitorati elettronicamente da telecamere o dispositivi informatici. Oppure, trasferiti da una città all'altra senza indennità o preavviso. Oppure, costretti a ore di straordinario aggiuntivo obbligate. Tutto questo, e molto altro ancora potrebbe essere possibile una volta che cominceranno ad essere firmati gli accordi sindacali ispirati all'articolo 8 del decreto sulla manovra. Un articolo che consente che accordi sindacali potranno «derogare» - cioè stabilire liberamente regole - rispetto a quanto indicato nei contratti nazionali o alle leggi.

Come noto, l'articolo 8 stabilisce una serie di limiti alla «derogabilità»: non possono essere modificate le regole dei rapporti di lavoro che possono trovare una tutela costituzionale o difesa da norme europee o convenzioni internazionali. I giuristi del lavoro già si dividono su quali esse siano: sicuramente non potranno essere toccati i diritti di associazione sindacale, quelli a tutela delle madri e dell'infanzia, quelli contro le discriminazioni politiche, di genere o razziali nei rapporti di lavoro. Già ci sono minori certezze sulle retribuzioni o sugli orari

massimi di lavoro: la Costituzione si limita a parlare di «diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente», e stabilisce che l'orario massimo è stabilito per legge.

Sicuramente in ballo ci sono le norme sui licenziamenti. Parliamo dei licenziamenti «economici», quelli decisi perché l'azienda decide che ci sono degli esuberanti, o che certi dipendenti non servono più o non «vanno bene». Oggi in base all'articolo 18 dello Statuto del 1970 se un lavoratore viene licenziato per queste ragioni (cioè non per «giusta causa», cioè se ruba o cose simili) può chiedere al giudice il reintegro nel posto di lavoro. Se si firmeranno accordi sindacali in base all'articolo 8 del decreto, le cose cambieranno. Tipicamente, come avviene anche nelle piccole imprese - questa norma il governo Berlusconi la propose anche nel 2001-2002, nel «libro Bianco» di Marco Biagi - si potrà «recedere» dal rapporto di lavoro (ovvero licenziare) semplicemente versando una indennità economica. Qualche mensilità di stipendio, e addio.

C'è una seconda area su cui potrebbero appuntarsi le attenzioni dei datori di lavoro: quella dei controlli sul personale. Non è casuale che proprio nel

testo emendato dell'articolo 8 si faccia riferimento agli «impianti audiovisivi e all'introduzione di nuove tecnologie». Oggi lo Statuto dei Lavora-

tori stabilisce precisi limiti: niente vigilanti, perquisizioni all'uscita rigidamente ridotte, niente telecamere e altri strumenti che permettano il controllo a distanza dei dipendenti mentre svolgono l'attività lavorativa. E nemmeno fuori: i controlli per verificare se un dipendente è malato sono affidati

per legge a organismi pubblici. È possibile invece che attraverso i nuovi accordi si possa stabilire regole diverse in deroga alla legge: controlli audiovisivi, o - per chi lavora su computer - verifiche sulla corrispondenza elettronica, sull'uso dei terminali per Facebook, sulla frequenza del ricorso al bagno, e così via. Altre materie definite per legge sono gli orari di lavoro massimi, gli straordinari, le regole per le assunzioni. Anche qui si potrà intervenire liberamente.

Tutto dipenderà dalla «creatività» di questi accordi sindacali aziendali, che potranno essere con relativa facilità imposti (a maggioranza) ai sindacati e alle rappresentanze di azienda. Basta immaginare uno stabilimento

SEGUE

in crisi: meglio chiudere i battenti, o è meglio accettare un bel ridimensionamento di certi «privilegi non più sostenibili»? Certo è che l'articolo 8 apre campi potenzialmente sconfinati: gli accordi «in deroga» possono intervenire oltre che su leggi anche su

VIGILANTES
Potranno essere utilizzati per controllare cosa fa il personale nelle ore di lavoro

materie su cui fanno testo i contratti nazionali di categoria. Si potrà cambiare la mansione del personale, le pause, l'inquadramento contrattuale, l'articolazione dell'orario di lavoro. Stabilire di assumere giovani con salario più basso, utilizzare collaboratori anche per lavori svolti da personale dipendente. Oppure, ancora, spedire in un'altra città lavoratori non più considerati utili o non particolarmente graditi.

(R. GI.)

COMPUTER
Sarà possibile verificare l'uso della posta elettronica e le attività al terminale

Il Sole dell'articolo. La disposizione approvata sarà di difficile applicazione, occorre riportarla alle intese interconfederali

I licenziamenti non saranno più facili

di Carlo Dell'Aringa

L'attenzione sull'ormai famoso articolo 8 della manovra è tutta concentrata sul potere che la norma concede alla contrattazione aziendale di abolire l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, rendendo i licenziamenti più facili, così come (sembra) ci chiede la Bce. Non credo che la norma porterà a questo risultato. E i motivi sono anche intuibili.

Il primo è di carattere giuridico formale. Pensare di rivoluzionare le fonti del diritto del lavoro con un articolato di poche righe, secondo cui la contrattazione aziendale può cambiare quasi tutto l'attuale diritto del lavoro (basta che non si vada contro la Costituzione!) mi sembra decisamente un poco ingenuo. Il

messaggio del Governo è peraltro chiaro e per molti versi condivisibile: si vuole dare alla contrattazione di "proximità", quella che si svolge a livello aziendale, una forte autonomia, perché è a livello aziendale che si individuano meglio i termini possibili dello scambio virtuoso tra flessibilità e produttività. Ma con l'articolo 8 si va ben oltre questo lodevole obiettivo. Si conferisce alle parti sociali la responsabilità di negoziare cambiamenti di norme fondamentali

ACCORDO DEL 28 GIUGNO

«Tornare all'intesa firmata dalle parti: va sottoscritta anche dalla Cgil che non deve essere indotta a ritrarsi per vicende legate alla manovra»

di del diritto del lavoro (a parte l'art. 18), senza sapere sino in fondo se possono farlo o meno, perché potrebbero andare contro la Costituzione. È ancora molto incerto il confine entro cui potranno operare i contratti aziendali e fino a che punto potranno spingersi per evitare un contenzioso che, allo stato dei fatti, rappresenta un serio pericolo da considerare. Non so quante imprese vorranno avventurarsi su questa strada: i vantaggi rischiano di essere minori degli svantaggi.

Il secondo motivo attiene alla politica sindacale. Riconoscere ai contratti aziendali un potere così pervasivo si scontra anche con alcuni contenuti dei recenti accordi. Sia di quelli del 2009 sul nuovo modello contrattuale, sia di quelli del recente accordo

del 28 giugno sulla rappresentatività. In entrambi questi accordi viene regolato il tema delle deroghe: nel nuovo accordo le deroghe vengono definite "intese modificative", cioè intese di livello aziendale che possono modificare alcune norme del contratto nazionale. In questi accordi interconfederali è riconosciuto un ruolo importante al contratto nazionale, che può stabilire le modalità con cui queste intese possono essere realizzate nonché le materie su cui le intese possono modificare i contenuti del contratto nazionale. L'accordo del 28 giugno, in attesa che i contratti nazionali regolino la materia, ha esplicitato che queste intese modificative possano riguardare materie specifiche, come gli orari e l'organizzazione del lavoro. Niente di

più. Ora questa impostazione viene in parte stravolta con le norme della manovra del Governo. Il ruolo di coordinamento del contratto nazionale viene in qualche misura aggirato: il contratto aziendale può operare su più materie (molto vaste) senza alcun riferimento al contratto nazionale. Si tratta di un radicale cambiamento dell'assetto delle nostre relazioni industriali e di un mutamento sostanziale della contrattazione collettiva del nostro Paese, sinora centrata sul ruolo primario del contratto nazionale. Era anche questo il modello che Cisl, Uil e Confindustria avevano firmato nel 2009. Si è cambiata l'idea?

Le idee possono benissimo cambiare. Penso però che, nel frattempo, anche Cisl e Uil non abbiano cambiato idea e questo

è un altro motivo che induce a ritenere che l'articolo 8, nella sua attuale versione sia di difficilissima applicazione. La miglior sorte che esso può avere è di essere riportato nell'alveo degli accordi interconfederali che sono stati siglati. Non deve essere riportato in modo passivo: esso può dare un significativo contributo a migliorare e ad arricchire quegli accordi. Ad esempio allargando la lista di materie su cui la contrattazione aziendale può intervenire con intese modificative. Però bisogna ritornare al punto in cui si era rimasti, prima dell'articolo 8 e cioè alle condizioni che avevano permesso alle parti di raggiungere il 28 giugno un importante accordo. Che deve essere firmato anche dalla Cgil, la quale non può essere indotta dalle vicende della manovra a ritirare la propria disponibilità a proseguire il cammino intrapreso con le altre sigle sindacali e con la Confindustria.

CHI PRODUCE IL SERVIZIO

Sull'articolo 8 sindacati divisi

Cgil in piazza contro la norma sulle deroghe aziendali, ma Cisl e Uil la difendono

Nicoletta Picchio
ROMA

Di nuovo divisi: Cisl e Uil contestano che l'articolo 8 della manovra, che contiene l'erga omnes dei contratti aziendali e la possibilità di deroghe a leggi e contratti nazionali, possa portare alla libertà di licenziare. Mentre la Cgil accusa le altre due confederazioni di sottovalutare l'impatto della norma. Continuano le polemiche sul testo approvato dalla Commissione. Bilancio del Senato e che oggi approda in aula, proprio nel giorno dello sciopero generale Cgil. Con il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, che ieri, intervistato dal Tg, ha voluto precisare la sua posizione sull'impatto della legge: «È assolutamente falso che equivalga alla libertà di licenziare». E spiega i motivi dell'intervento del governo, ritoccato da Palazzo Madama: «Un rafforzamento dei contratti aziendali ci è stato chiesto dalla Bce perché consente una maggiore crescita». L'obiettivo è che «possano incoraggiare nuove assunzioni. Sono accordi liberi, che le parti possono fare». Quindi, ha concluso il ministro, «sta ai sindacati maggiormente rappresentativi fare questi accordi, che si realizzano per avere più investimenti e più crescita».

Nessuna libertà di licenziare anche secondo il leader della Cisl, Raffaele Bonanni, e anche per Paolo Pirani, Uil, «l'articolo 8 non è la testa d'aricò con cui scardinare diritti e tutele dei lavoratori».

In base al testo approvato al Senato, al comma 1 si definisce che i contratti collettivi sottoscritti a

livello aziendale o territoriale da associazioni più rappresentative sul piano nazionale o territoriale o dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda in base all'accordo del 28 giugno 2011 (parole non citate nel precedente testo) possono realizzare intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori.

Questi accordi, com'è, possono riguardare alcune materie, dalle nuove tecnologie, alle mansioni del lavoratore ai contratti a

LE REAZIONI

Sacconi: intervento chiesto dalla Bce perché consente una maggiore crescita
Bonanni: non è vero che faremo licenziamenti

terminie, all'assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, alle conseguenze del recesso, e possono essere realizzati in deroga alle leggi e alle relative regolamentazioni contenute nei contratti, fermi restando i diritti costituzionali, delle normative Ue e convenzioni internazionali. È rimasto integro il comma 3, che riguarda la retroattività della validità erga omnes dei contratti aziendali firmati prima dell'intesa interconfederale del 28 giugno (che permette di salvare gli investimenti Fiat di Mirafiori e Pomigliano).

L'importanza della validità erga omnes dei contratti aziendali è stata sottolineata domenica sera da un comunicato di Confindustria: «Questo articolo non è in contrasto con l'accordo del 28

giugno, che resta per noi un riferimento essenziale nelle relazioni industriali».

Nessun riferimento agli altri punti dell'articolo 8, su cui invece si concentrano i sindacati. «Non faremo licenziamenti. Ma chi lo ha detto? Il polverone fa sempre suggestione, ma serve una riflessione puntuale. L'articolo 8 non stravolge nulla, non l'abbiamo voluto noi», ha detto Bonanni. Bene a suo parere aver definito i principi sui sindacati più rappresentativi, per evitare che i contratti possano essere firmati da organizzazioni di comodo.

«Non abbiamo voluto noi questa forma, ma una volta preso atto della sua esistenza abbiamo lavorato e ottenuto importanti emendamenti, scongiurando il pericolo di sindacati di comodo», scrive Pirani in una nota. Per quanto riguarda il recesso dal rapporto di lavoro, «è inopportuno e certo non è nostra intenzione firmare accordi sui licenziamenti contro gli interessi dei lavoratori. Concentrandoci su questo, trascuriamo temi come fisco e costi della politica, su cui la Uil proseguirà la sua battaglia». Il mondo del lavoro comunque è in agitazione. La Uil, chiede, con il numero uno Rocco Palombella, che la norma sia stralciata, affermando che la parte sulle deroghe non sarà applicata. E anche la Federazione dei trasporti Cisl, con il segretario generale Giovanni Luciano, rassicura che nessun sindacalista si farà mai avanti per licenziare e che i problemi dei trasporti sono altri e più gravi.

Giulavoristi. «Serve l'intesa sindacati-datori»

«È un'apertura, non va data una valenza ideologica»

ROMA

C'è un filo rosso che lega i giudizi di professori ed esperti sull'articolo 8 della manovra, in particolare sul tema che sta sollevando più polemiche, quello dei licenziamenti: serve un accordo tra i sindacati e i datori di lavoro per derogare alle leggi e a quei contratti di lavoro che ne disciplinano l'attuazione.

Lo sottolineano per mettere in evidenza che non ci sarà da domani uno stravolgimento del mercato del lavoro, con la libertà di licenziare, riducendo le tutele.

«Serve un accordo che tenga conto di una serie di elementi indicati al comma uno dell'articolo», dice Roberto Pessi, ordinario di diritto del lavoro e preside della facoltà di Giurisprudenza della Luiss. E cioè sia finalizzato, per citarne alcuni, alla maggiore occupazione, all'emersione del lavoro irregolare, a più competitività e più salario, alla gestione di crisi aziendali.

«Si è sempre pensato che di fronte ad una maggiore flessibilità in uscita ci fossero più possibilità di nuova occupazione: questa è la finalità della norma», continua Pessi. Secondo lui la derogabilità sulle «conseguenze del recesso» si spinge fino al poter sostituire il reintegro con il risarcimento economico, interpretandolo sia come recesso legittimo che illegittimo, anche se quest'ultimo non esplicitato. Piuttosto il problema a suo parere riguarda l'erga omnes dei contratti aziendali: serve una legge costituzionale e non ordinaria per intervenire su temi che vengono af-

frontati dall'articolo 39 della Costituzione.

Giacinto Favalli, avvocato ed esperto di diritto del lavoro, cita una situazione passata: la legge 223 del 1991, in cui si dava al sindacato la possibilità di derogare rispetto alla legge sui licenziamenti collettivi. È stata applicata, sottolinea, in modo prudente e rigoroso. Anche sui licenziamenti Favalli pensa che sarà così: «Serve l'accordo. Quindi l'articolo 8 non è la rivoluzione dell'ordinamento. Altre interpretazioni sono ideologiche». Piuttosto «è il tentativo di dare un contributo sulla strada della flessibilità, per dare più opportunità di lavoro. È un'apertura positiva».

Opinione analoga è quella di Michele Martone, professore di diritto del lavoro alla Scuola superiore della Pubblica amministrazione. «Rispetto alle precedenti proposte di modifica dell'articolo 18, questa ha un impatto meno invasivo: cambia le regole solo se il sindacato decide che valga la pena di scambiare la reintegrazione sul posto di lavoro con altri elementi importanti, come investimenti, assunzioni, salvataggio dell'azienda». E sottolinea che i precari o i lavoratori nelle aziende con meno di 15 dipendenti «hanno» trattamenti peggiori. Quindi, vanno messe da parte le ideologie. Piuttosto, dice Martone «l'articolo 8 potrebbe sollevare questioni tecniche, visto che crea differenze di trattamento tra i lavoratori, potrebbe portare a contenziosi e ci potrebbe essere bisogno di un lungo cammino interpretativo».

Giudizio positivo sull'articolo 8 da parte di Raffaele De Luca Tamajo, ordinario di diritto del lavoro all'università Federico II di Napoli: «Sacrosanto intervenire sull'erga omnes dei contratti aziendali. Non impatta sull'articolo 39 della Costituzione, che riguarda i contratti nazionali, quindi è sufficiente una legge ordinaria per raggiungere questo obiettivo». Piuttosto, a suo parere sono eccessive le materie su cui è prevista la derogabilità, «ma il modello della deroga rispetto al contratto nazionale non è certamente eversivo. Quindi è eccessiva l'affermazione della Cgil che il governo ha cancellato lo Statuto dei lavoratori».

IL PRECEDENTE

Favalli ricorda la legge 223 del 1991, in cui si dava al sindacato la possibilità di derogare rispetto alla legge: fu applicata con prudenza

RISCHI POTENZIALI

Per De Luca Tamajo «le materie derogabili possono essere eccessive, ma non sono certo eversive e la Cgil esagera»

SEGUE

SEGUE

Quanto ai licenziamenti, De Luca Tamajo condivide l'aver messo questo argomento tra le possibili deroghe: «Penso però che difficilmente la contrattazione aziendale interverrà sulla reintegrazione, anche se con l'articolo 8 giuridicamente è possibile farlo. Più probabilmente tempererà alcune punte eccessive delle indennità».

© ARTUR ZICHNER



Giacinto Favalli

Esperto di diritto del lavoro

«Non è la rivoluzione dell'ordinamento. Altre letture sono ideologiche»



Michele Martone

Scuola superiore Pa


«È il sindacato a decidere se scambiare la reintegrazione con gli investimenti»



Roberto Pessi

Luiss

«La finalità principale è favorire nuova occupazione»



Raffaele De Luca Tamajo

Federico II

«Sacrosanto intervenire sull'erga omnes dei contratti aziendali»



Bonanni: «L'articolo 18? Dalla Cisl mai nessuna deroga sui licenziamenti»

intervista

Per il numero uno di via Po la norma inserita nella manovra è in parte inopportuna ma non potrà produrre danni

DA ROMA NICOLA PINI

«Dico fin d'ora che la Cisl non utilizzerà la possibilità di derogare dall'articolo 18 sui licenziamenti. È una norma che non abbiamo chiesto e che giudichiamo inopportuna. Ma dal momento che la sua attuazione è posta nelle mani dei sindacati più rappresentativi non sarà utilizzata. Si è mai visto un sindacato far licenziare i lavoratori?». Raffaele Bonanni esclude che l'articolo 8 della manovra sui contratti aziendali comporti gli stravolgimenti dei diritti dei lavoratori paventati dalla Cgil. Si tratta solo di «forzature» che fanno comodo alla vigilia di uno sciopero «che chiamano generale ma generale non sarà». Il segretario generale della Cisl rilancia intanto le sue critiche alla manovra economica: «Siamo riusciti a moderare le asperità sociali, a far rientrare alcune misure inaccettabili come quella sul riscatto degli anni di laurea». Ma nel complesso, afferma, «non c'è l'equità necessaria, perché se c'è da chiedere sacrifici si comincia dalla prima ruota del carro e non dall'ultima». Segretario, dunque nessun timore sull'articolo 8? «Chiarito il punto che saranno i sindacati più rappresentativi a decidere, non ci sono più equivoci. Non ho paura delle deci-

sioni dei nostri dirigenti territoriali e dei lavoratori. Invece vedo troppa strumentalizzazione dell'argomento e troppa enfasi ideologica.

Un'iniziativa inopportuna? Sì, per quanto riguarda la questione dei licenziamenti. Ma un'altra parte dell'articolo è utile, perché serve a dare certezza sull'efficacia giuridica dei contratti aziendali, dopo le iniziati-

«Lo sciopero? Un altro prezzo pagato alla Fiom
Colpire le buste paga
e l'attività delle imprese
in un momento così
ha del demenziale»

ve scomposte della Fiom che ha minacciato le imprese con la strategia del ricorso alla magistratura, come accaduto alla Fiat.

Come giudica lo sciopero della Cgil? Anche in questo caso è stato pagato un prezzo alla Fiom. Molti dirigenti della Cgil non lo volevano. Il Paese è in grave difficoltà e in un momento come questo colpire le buste paga dei lavoratori e l'attività delle imprese ha del demenziale. È un colpo all'economia, è l'ultima cosa cui si ricorre in una fase drammati-

ca. Lo dico pur ritenendo che c'è necessità di protestare, tanto che in tutte le città italiane abbiamo organizzato con la Uil le nostre mobilitazioni. Ma noi non abbiamo questa considerazione salvifica degli scioperi, tanto più quando sono ripetuti ma inefficaci. È per questo che protestiamo la sera o di sabato, almeno per ora. E se Susanna Camusso voleva davvero un'iniziativa unitaria doveva chiederlo prima e non dopo avere proclamato lo sciopero.

La manovra sta per arrivare in porto. Che bilancio ne trae? La situazione è grave. C'è bisogno di rigore ma anche di equità. L'inasprimento della lotta all'evasione fiscale va nella direzione da noi richiesta. Ci sono novità apprezzabili se si pensa che solo pochi mesi fa volevano allentare le ganasce fiscali e ora invece dicono di volerle stringere. Ci sono stati ripensamenti su decisioni sbagliatissime come quella sulle pensioni. Ma sui costi della politica e delle amministrazioni stanno facendo il minimo, non siamo affatto contenti, mentre governo ed enti locali giocano allo scaricabarile sui tagli. Inoltre ci doveva essere un'imposta patrimoniale sulle grandi ricchezze, invece di continuare con questo accanimento contro il pubblico impiego mentre nulla è dovuto da chi non ha la ritenuta alla fonte.

LA STANGATA SUGLI ITALIANI

Liberi di licenziare

I **CONTRATTI AZIENDALI** o territoriali sono validi in deroga al contratto nazionale, purché firmati a maggioranza dai sindacati più rappresentativi. Lo prevede l'ultima versione dell'articolo 8 del decreto approvato dalla Commissione Bilancio al Senato. Si potrà quindi derogare anche alle normative che regolano i licenziamenti mentre l'ultima versione dell'articolo approvata esclude esplicitamente che possa essere toccato quanto prevede «la Costituzione nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro». Un secondo emendamento, inoltre, precisa con riferimento all'accordo del 28 giugno scorso, che l'efficacia delle intese sottoscritte a livello territoriale sono valide «per tutti i lavoratori a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario».

testi raccolti da SAMUELE CAFASSO e CARLO GRAVINA

4 domande sull'articolo 8

L'emendamento presentato dal governo rispetta la Costituzione?

Se fosse approvato, ci troveremmo davanti alla fine del contratto nazionale?

È giusto inserire una norma sul lavoro in una manovra che ha come obiettivo il pareggio di bilancio?

Come potrebbe cambiare in futuro il ruolo dei sindacati?

SEGUE

SEGUE



MICHELE TIRABOSCHI
Giulavorista, direttore del Centro studi Marco Biagi e docente alla Facoltà di economia di Modena, è consulente del ministro del Welfare Maurizio Sacconi



SAVINO PEZZOTTA
Parlamentare per l'Udc, è stato segretario generale della Cisl dal 2000 al 2006. È stato, tra l'altro, presidente della fondazione "Ezio Tarantelli"

L'emendamento dice testualmente che gli accordi modificativi non possono derogare a norme e principi costituzionali. Se lo fanno solo radicalmente illegittimi.

Nella prospettiva di una maggiore certezza, viene chiarito quanto: era già implicitamente desumibile dalla gerarchia delle fonti del diritto italiano e cioè l'impossibilità per la contrattazione collettiva di derogare a norme e principi di derivazione costituzionale e a norme comunitarie e internazionali sul lavoro.

Un quarto della nostra economia è in nero. Il sindacato tutela poco più della metà dei lavoratori. Mi sembra che il contratto nazionale sia già di fatto superato dalla realtà dei processi reali. Meglio un presidio effettivo e puntuale nelle aziende e, per le aziende dove non c'è il sindacato, nei territori. Con gli emendamenti approvati dal Senato il quadro di agibilità dei contratti collettivi di prossimità diventa ancora più chiaro ed equilibrato.

Va nella direzione della crescita e della maggiore produttività che è la leva fondamentale per sostenere la manovra in termini di equità e sviluppo. Si dice espressamente che gli accordi in deroga sono ammissibili se generano nuova occupazione o aumentano i salari dei lavoratori. Non è vero, inoltre, che sarà ora possibile, per i contratti aziendali, aggirare il divieto di licenziamento privo di giustificazione. Il licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo rimane sempre illegittimo.

In positivo. Meno politica a livello nazionale e più rappresentanza e tutela nei luoghi di lavoro. Le intese modificative alle norme di legge potranno essere stipulate unicamente da organizzazioni sindacali dotate di un elevato grado di rappresentatività. Si dovrà sempre trattare di associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale o delle loro rappresentanze operanti in azienda secondo le norme e i relativi accordi interconfederali compreso quello dello scorso 28 giugno

Un problema di natura costituzionale potrebbe esserci. La Costituzione, infatti, chiede chiari e precisi riferimenti di carattere normativo. Sono favorevole alle deroghe ma nell'ambito di una cornice nazionale ben determinata.

Inoltre la giurisprudenza fa riferimento ai minimi contrattuali. Se invece la deroga andrà a toccare questi valori, è probabile che potrebbero sorgere dei problemi di carattere costituzionale.

Questi cosiddetti "riformisti" si devono rendere conto che se si esaudiscono i loro desideri con il superamento del contratto nazionale dovranno cambiare molte cose. Non può restare tutto così altrimenti sarebbe una follia. Si dovrebbe invece fare quanto avviene negli altri paesi dove, per giustizia ed eguaglianza, è previsto un salario minimo garantito. Noto che sono provvedimenti estemporanei ma che, così, si sta tentando di modificare il diritto del lavoro.

Non si capisce che senso abbia inserire all'interno della manovra economica provvedimenti di questo tipo. Non ha senso. Per raggiungere il pareggio di bilancio bisogna concentrarsi sulla crescita mentre il provvedimento in questione è solo un rimasuglio di un certo tipo di liberalismo. Sono favorevole a un rafforzamento della contrattazione decentrata ma nell'ambito di una riforma che tenga in giusta considerazione il ruolo delle parti sociali.

Il ruolo del sindacato non cambia per via legislativa. Cambiamenti significativi si posso avere solo se viene meno la fiducia tra le parti sociali e i lavoratori.

La legge, però, può aiutare a diminuire la conflittualità tra le parti perché il rapporto di lavoro non è mai paritario, c'è sempre una posizione meno forte dell'altra. Un'eccessiva liberalizzazione, se così possiamo chiamarla, potrebbe invece aumentare il tasso di conflittualità.

SEGUE

SEGUE

**SERGIO
COFFERATI**

Europarlamentare per il Pd, è stato segretario generale della Cgil dal 1994 al 2002. La difesa dell'articolo 18 una delle sue battaglie più note.

Io penso che la norma, nella sua ultima versione approvata dalla Commissione in Senato, non rispetti la Costituzione perché prevede che la contrattazione possa modificare la legge e questo non è in linea con quanto detta la Carta. E il merito della norma a non essere rispettoso della Costituzione e il fatto che la maggioranza abbia voluto esplicitamente scrivere che la norma non deroga alla Carta è la conferma che il problema esiste.

Sì, questa norma svuota il contratto nazionale nell'immediato e lo rende del tutto marginale nel medio periodo a danno dei lavoratori più deboli che non hanno la contrattazione aziendale e che in Italia sono più del 70% del totale. Inoltre ci saranno conseguenze negative anche sulle aziende perché quando i lavoratori si sentono adeguatamente protetti e rispettati nella loro dignità, anche di persone, sono maggiormente collaborativi e meno conflittuali.

Non c'è nessuno rapporto tra il pareggio di bilancio e l'articolo 8. Il governo ha colto questa occasione per introdurre norme che tolgono diritti ai lavoratori e smantellano il sistema contrattuale. Non vedo la necessità di questa norma nemmeno in termini di recupero della competitività del sistema Paese: tra il 2002 e il 2008 l'economia italiana è cresciuta con una intensità che non si vedeva da anni, proprio in concomitanza della difesa dell'articolo 18 da parte del sindacato.

È una norma che oggettivamente stimola la nascita di sindacati di comodo per poter avere accordi di deroga al contratto nazionale.

Io spero nel senso di responsabilità delle imprese e spero che Cisl e Uil si rendano conto che questo stravolgimento nel futuro colpirà anche loro. Spero che Cisl e Uil ritrovino la voglia, la volontà di lottare insieme alla Cgil per cambiare le pessime norme che sono state presentate e che sono ora in via di approvazione.

Maurizio Castro

“Finalmente una rivoluzione con un salto di sessant’anni”

È uno degli autori del contestato articolo 8 della manovra. E dopo il primo sì, quello della commissione Bilancio del Senato, il senatore del Pdl Maurizio Castro parla di una «rivoluzione» e ne spiega le novità più rilevanti.

Cosa cambia con l’approvazione dell’articolo 8?

«È chiaro che stiamo parlando di una rivoluzione. Il contratto viene spostato dall’assetto delle regole del contratto nazionale al contratto di prossimità».

Cioè al contratto aziendale o territoriale?

«Esatto. E attraverso gli accordi tra i sindacati nazionali e le aziende si può andare in deroga anche ad alcune norme dello Statuto dei lavoratori».

Quali?

«Da un lato si potranno stabilire delle eccezioni rispetto all’articolo 4 dello Statuto che stabiliva il divieto dell’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività

dei lavoratori».

Sarà possibile spiare i lavoratori?

«Non direi, significa che, previo accordo con i sindacati, l’azienda può decidere di misurare la produttività dei lavoratori tramite questi strumenti».

C’è anche una modifica alle regole sulle mansioni?

«Sì, sempre previo accordo tra le parti, un lavoratore potrà essere spostato da una mansione all’altra».

Anche demansionato, cioè può «perdere gradi»?

«Sì. Ma dobbiamo sempre tenere ben presente che stiamo parlando di norme che varranno in soli due casi: se l’azienda ristruttura perché rischia di fallire o se è in una fase di rilancio e di investimenti».

Susanna Camusso ha sostenuto ieri che la norma è un «attentato alla Costituzione» e per il Pd il diritto del Lavoro fa un salto indietro di 60 anni.

«È vero il contrario. Facciamo un sal-

GLI EFFETTI

«Si potranno demansionare i lavoratori, se c’è crisi o necessità di investimenti»

to in avanti di 60 anni. Anzitutto, finalmente i lavoratori saranno liberi di partecipare agli utili e alla gestione. E un’altra novità importante è che questi accordi derogatori avranno effetto erga omnes, finalmente».

Ma non dovrebbe essere già così.

nella prassi?

«No, come hanno dimostrato le obiezioni della Fiom ai contratti di Pomigliano e Mirafiori, dove ha contestato le intese firmate solo da Fim e Uilm. Adesso non potrà più farlo, se i sindacati che firmano saranno maggioritari o ci sarà stato un voto favorevole a un referendum».

L’articolo 18 dello Statuto va in pensione?

«Allora. Anzitutto stiamo parlando dell’obbligo di reintegro, non del licenziamento senza giusta causa in sé. Inoltre, alla luce dell’ingiustizia che è oggi il dualismo del mercato del lavoro, diviso tra iperprotetti e tra contratti a termine con tutele limitate, è una novità che rende il mercato del lavoro più giusto». (TON. MAS.)

3 **Pietro Ichino**

“Rischiano i dipendenti delle imprese più piccole”

Pietro Ichino, giuslavorista e parlamentare Pd, da sempre un nemico giurato del dualismo nel mercato del lavoro provocato dall'articolo 18 - tanto che per neutralizzarlo sostiene da anni la necessità di introdurre il "contratto unico", ha molti dubbi sull'articolo 8.

Cosa cambia, concretamente? «La nuova versione approvata ieri dalla commissione Bilancio perfeziona per alcuni aspetti la formulazione originaria, ma la sostanza rimane quella: la riforma del diritto del lavoro viene delegata alla contrattazione aziendale».

Non si rischia una giungla contrattuale?

«Direi piuttosto che si rischia un aggravamento del dualismo, nel nostro tessuto produttivo, tra i lavoratori regolari delle aziende medio-grandi, per i quali presumibilmente non cambierà nulla, e i poco o per nulla protetti delle imprese più piccole, che rischieranno di perdere anche il poco che hanno».

Quali sono i limiti di intervento? «Ora è stato esplicitato il limite dei

principi costituzionali e dei vincoli internazionali ed europei. Ma gran parte del nostro diritto del lavoro non ne è coperto: per esempio l'articolo 18 dello Statuto, in materia di licenziamenti».

È vero che l'articolo 18 muore? «Non mi sembra probabile che nelle imprese medio-grandi le rappresentanze sindacali legate ai sindacati confederali saranno disposte a rinunciare a questa protezione. Questo potrà accadere più facilmente nell'area delle imprese più piccole, o comunque oggi non sindacalizzate. Per questo parlavo del rischio di un aggravamento del dualismo attuale del nostro tessuto produttivo».

Ma la Bce non ci chiede proprio il superamento del dualismo tra chi è protetto contro il licenziamento e i milioni di precari?

«Sì; e ci chiede anche, nell'area del lavoro regolare, il passaggio dalla vecchia tecnica protettiva, consistente nell'ingessatura del posto di lavoro, a una protezione nuova del lavoratore, costituita dalla garanzia economica e professio-

tentato alla Costituzione.

«Non parlerei tanto di attentato alla Costituzione, che è formalmente salvaguardata nella nuova formulazione della norma, quanto piuttosto di una scelta politica profondamente sbagliata: quella di delegare alla contrattazione aziendale una riforma che invece richiede un disegno organico e un legislatore che se ne assuma per intero la responsabilità».

LE PROTESTE

«Non parlerei di attentato alla Costituzione, ma di scelta sbagliata, fatta contro la Cgil»

nale nel mercato del lavoro. È evidente che la contrattazione aziendale, abbandonata completamente a se stessa, senza neppure qualche linea-guida, non è in grado di produrre una riforma di questo genere e di questa complessità. Secondo Susanna Camusso è un at-

Non è una sconfessione dell'accordo interconfederale di giugno?

«Sicuramente lo ignora, anzi sembra puntare a scardinarlo. Non è stato ancora ratificato dalla Cgil. Ora, in conseguenza di questo intervento legislativo, vedo il rischio che la ratifica possa saltare. Ma forse è proprio quello che Sacconi vuole».

TONI MASI

“Una novità inopportuna ma si fa troppo allarmismo”

RAFFAELLO MASCI
ROMA



Raffaele Bonanni, segretario generale della Cisl, ha visto? Si potrà licenziare purché ci sia l'accordo dei sindacati.

«Dunque mai. E' evidente: quale sindacato

dà il proprio assenso ad un piano di licenziamenti?»

Abbiamo capito male?

«No, ma si fa allarmismo. Non è questo che si dice nell'articolo 8 della manovra e non è la libera facoltà di licenziamento che viene sottoposta alla ratifica dei sindacati. Ci mancherebbe altro».

Allora ci spieghi bene questa cosa e ci dica se la condivide.

«Comincio con questo secondo punto. Noi non l'abbiamo chiesta e, francamente, mi sembra anche abbastanza inopportuno che si sia entrati in questa materia, facendo balenare - anche alla lontana - la possibilità di licenziamenti indiscriminati. Specie ora che la gente è spaventata e il Paese è debole».

Ciò detto, venga al merito.

«Posso dire che il testo emendato è migliore di quello originario. Mi

spiego: nella prima stesura si diceva - in sintesi - che gli accordi territoriali dovevano essere validati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, e cioè dalle grandi confederazioni nazionali, mentre su quelli aziendali c'erano, nel testo, incertezze che si prestavano a equivoci. Abbiamo chiesto chiarezza: ora anche gli accordi aziendali devono prevedere la validazione da parte dei grandi sindacati nazionali legittimati dalle leggi e dagli accordi interconfederali».

Dunque, sia pur con la benedizione di Cgil, Cisl, Uil eccetera, si può fare un accordo per licenziare?

«Senta, io faccio il sindacalista e il mio obiettivo è difendere i lavoratori e ottenere per loro condizioni sempre migliorative. Quindi non firmo ac-

cordi per mandare la gente al macero. Ciò detto - e veniamo alla questione - mi posso trovare di fronte a casi eccezionali, drammatici, di aziende in forte crisi. Di fronte al mangiare la minestra, per poca che sia, o saltare

MODELLO POMIGLIANO
«Quella vertenza ha fatto scuola, si è trattato di un accordo importante»

dalla finestra, io scelgo la minestra, così almeno qualcuno ce l'ha. E allora io faccio di tutto pur di salvare anche un solo posto di lavoro. All'interno, beninteso, di un sistema di accordi interconfederali, come per esempio quello del giugno scorso, e all'interno

di un sistema di regole. In quei casi che - me lo faccia ripetere all'infinito: devono essere eccezionali - si possono trovare accordi che prevedano anche una riduzione del personale. Fatti salvi i diritti costituzionali».

In questi casi si può accettare anche il licenziamento?

«In questi casi si cerca un accordo tra noi sindacati e la controparte su un piano per affrontare la crisi. Se l'intesa si trova bene, altrimenti si consultano i lavoratori, che saranno comunque i titolari dell'ultima parola: devono dire sì o no e questo sarà vincolante».

E' l'esperienza di Pomigliano che ha fatto scuola?

«Sì, quella vicenda ha fatto da apripista, è stato un accordo importante».

Le proteste e le valutazioni della Federazione della Stampa

Federazione Nazionale della Stampa Italiana

Roma, 13 Agosto 2011

Il Segretario Generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Franco Sidi, ha dichiarato:

*Manovra: Sidi (Fnsi), Deroghe ai contratti se migliorative, no a capricci politica
Cento anni di contratti dei giornalisti e convergenza tra livelli nazionale e aziendale*

“Deroghe aziendali al contratto nazionale? A giudizio della Fnsi, che ha recentemente rinnovato il contratto dei giornalisti con un'intesa fortemente innovativa e di corresponsabilità con la parte imprenditoriale (la Fieg), questa materia non può essere incatenata a capricci della politica o a tornaconti esclusivi di gruppi economici. La gravità della crisi suggerisce a tutti di lasciare perdere gli stereotipi e di stare ai fondamentali. Il contratto nazionale di lavoro è una convenzione tra parti sociali che regola rapporti civili e economici fondamentali per le persone, per le imprese, per i mercati, non una camicia di forza che impedisce lo sviluppo. E le parti sociali, ovviamente, debbono sapersi assumere le proprie responsabilità. Deroghe, sì, allora, ma per migliorare non per ridurre decoro e diritti essenziali stabiliti dai contratti. Una cosa è affrontare particolari situazioni di difficoltà in modo appropriato e nel confronto tra le parti interessate, altro pensare a deroghe di fatto sostitutive e riduttive, che rischiano di generare incertezze e squilibri.

Il sindacato dei giornalisti, la Fnsi, offre al confronto che si va già facendo infuocato, il patrimonio della sua contrattazione collettiva, che va avanti da un secolo esatto e non avverte la necessità di regimi derogativi aziendali speciali. Il suo è il primo contratto collettivo nazionale mai stipulato in Italia (1911) e l'ultimo rinnovato, nel luglio scorso, in ordine di tempo. Contratto nazionale e negoziazione aziendale convivono da decenni e, pur attraversando periodiche e anche gravi difficoltà, sono oggi come ieri i più efficaci strumenti di regolazione e libertà di un settore industriale, quello dei media, che non ha bisogno di nuove differenze in materia di diritti del lavoro e di concorrenza nel mercato, fiaccato invece da ben altri squilibri su cui non si interviene, come quelli del mercato pubblicitario e dei conflitti d'interesse.

Anche il tema dei licenziamenti più facili, che ci auguriamo sia chiarito dai testi della manovra del Governo che non ha ancora pubblicato il decreto, per il mondo dell'informazione sarebbe tutt'altro che una risorsa: un peso enorme sulle condizioni di libertà e autonomia per l'esercizio di questa attività, speciale per la qualità delle società democratiche. Contratto e Statuto dei lavoratori sono strumenti dinamici e generatori di fiducia e responsabilità, quanto mai necessari in questa stagione”.

Federazione Nazionale della Stampa Italiana

Roma, 4 settembre 2011

Prot. n. 148

Il Segretario Generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Franco Siddi, ha dichiarato:

Manovra bis: Siddi (Fnsi), art. 8 è regressivo, capriccio dannoso,

“Tutto ciò che, derogando, non aggiunge al contratto nazionale è regressivo e diventa materia di tensione sociale e possibile scontro continuo. L’art. 8 della manovra bis del Governo appare questo quando ipotizza deroghe aziendali al ribasso sia per le condizioni di lavoro che per i salari, aprendo la strada al ritorno delle gabbie salariali e a un mercato ancora più squilibrato dell’esistente. Gli accordi del sindacato dei giornalisti, la Fnsi, con la Federazione Italiana Editori, la Fieg,, prevedono un saldo ancoraggio al contratto nazionale, caposaldo di sistema, e, responsabilmente, aprono alla devoluzione di possibili materie di efficienza e miglioramento negoziabili a livello aziendale, secondo intese che dovranno essere stabilite dalle parti sociali a livello nazionale. L’articolo 8 della manovra appare una scelta che va contro la necessaria costruzione di un intervento condiviso per mettere in sicurezza i conti dello Stato e per nulla incidente sotto questo profilo. La ripresa indispensabile, anche per il mondo dell’informazione, non può passare attraverso l’indebolimento dei diritti sociali, che non possono essere legati a capricci politici né definiti dagli indici di Borsa. Nello specifico questo significa mettere sotto schiaffo tutte le figure deboli del sistema. Si rischiano povertà più pesanti per le persone precarie e nuove povertà per i cittadini. Un capriccio ottuso e incomprensibile. La Fnsi, che a inizio settimana riunirà i quadri dirigenti di settore, rafforzerà perciò la sua azione sociale per il contratto nazionale e la lotta alla precarietà, nella sua autonomia e con spirito di unità con il mondo del lavoro sui fondamentali diritti sociali e di libertà”.

Federazione Nazionale della Stampa Italiana

Roma, 5 settembre 2011

Prot.n.148 Bis

Il Segretario Generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Franco Siddi, ha dichiarato:

Manovra bis: Siddi (Fnsi) massima copertura informativa alle iniziative sindacali di domani. Il Sindacato dei giornalisti non rinuncia alla sua autonomia e unitarietà

“Non si capisce proprio il senso di alcune operazioni della manovra bis del Governo che nulla hanno a che vedere con la messa in sicurezza dei conti dello Stato. Le misure che intervengono sulla materia del diritto del lavoro e a punire i redditi dei pensionati, per esempio, sono le più inutili e ingiustificate di tutte. Nessun riscontro reale sui conti pubblici: misure che non trovano neanche il consenso delle parti sociali, che hanno già regolato la materia dei contratti, e che paiono invece figlie di un furore ideologico fuori dal tempo, rimesse in primo piano per ragioni di parte. Nel momento in cui le personalità più responsabili delle Istituzioni, della società civile e anche del mondo delle imprese invocano il massimo di coesione e di solidarietà per privilegiare l'interesse generale, e non quello di una maggioranza o di alcuni interpreti, il voto di ieri in Commissione in Senato sull'art. 8 e sul prelievo aggiuntivo dei redditi di pensione appare rispondere ad una logica contraria.

A parte i dubbi di legittimità costituzionale, da più parti già sollevati, ci sono questioni di diritto sociale che si pongono in maniera allarmante e che andrebbero rimosse dal tavolo.

D'altronde dovrebbe far riflettere il fatto che, soprattutto su questi punti, non c'è consenso delle parti sociali ancorché divise sugli strumenti per contrastarli. Ma argomentare e confrontarsi a fondo su queste materie così delicate per i rapporti civili ed economici fondamentali per le persone, per le imprese, per i mercati non può essere considerato né perdita di tempo né cedimento dei poteri di sovranità di qualcuno. Anche il mondo dell'informazione, che nel suo complesso sta compiendo uno sforzo straordinario per rendere intellegibile una manovra che emerge e si inabissa continuamente, per riapparire poi con nuovi contenuti non rassicuranti come quelli sui diritti del lavoro, è chiamato ad uno sforzo supplementare.

Il Sindacato dei giornalisti continua ad operare per la tutela dei diritti universali del lavoro in una visione di massima unitarietà. Le divisioni che si sono insinuate nel mondo del lavoro non possono essere per i media terreno improprio per regolazione di conti altrui. Circolino le posizioni diverse il più possibile, ma si assicuri il massimo di copertura informativa a ciascuna, con il necessario arricchimento sull'informazione di base.

Davanti alle proteste che montano legittimamente, la gran parte condivise dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, occorre assicurare ai cittadini il massimo di conoscenze possibili perché possano scegliere cosa fare ed eventualmente come reagire. Lo sciopero generale di domani della Cgil, che interesserà anche alcuni giornali per l'astensione dal lavoro dei poligrafici, è un'iniziativa di massa di un sindacato che fronteggia le scelte che ritiene ingiuste e si misura con posizioni di altri sindacati che hanno optato per strumenti diversi di protesta. Soprattutto al servizio pubblico Rai è lecito chiedere la massima copertura informativa, gli approfondimenti indispensabili, la messa a confronto puntuale delle varie opzioni sindacali come del mondo delle imprese di chi condivide le scelte del Governo e di quelle parti che invece ritengono inutile e dannoso rompere le relazioni sociali consolidate con uno scontro continuo.

Lo scontro continuo non paga ma nella tutela dei diritti fondamentali la Fnsi non rinuncia ad esercitare fino in fondo la sua funzione di Sindacato autonomo e di unità nella professione e nel mondo economico”.

Federazione Nazionale della Stampa Italiana

Roma, 6 settembre 2011

Prot. n 149

La Federazione Nazionale della Stampa Italiana comunica:

“Di mistero in mistero si comincia a capire finalmente che cosa nasconda in verità l’articolo 8 della manovra del governo. Un attacco senza precedenti ai diritti di chi lavora e della sua stessa privacy. Non capiamo infatti i riferimenti “a materiali audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie” se non come tentativi di cassare l’autonomia delle persone che qualcuno, sempre misteriosamente, sembra far credere provenienti da richieste di istituzioni internazionali. Tutto ciò è assolutamente inaccettabile anche nella nostra ottica professionale; questo nulla sarebbe se non un gravissimo vulnus alla autonomia dei giornalisti.

Dopodomani la Fnsi farà una rigorosa disamina del testo dell’intera manovra e le decisioni che ne scaturiranno non potranno escludere nessuno sviluppo”

NATALE: "MODERNITÀ? SOLO ANNIAMENTO DEI DIRITTI"

Lo smantellamento dei diritti dei lavoratori contenuto nell'articolo 8 della manovra governativa investe pesantemente anche il lavoro dei giornalisti, dentro e fuori le redazioni. La possibilità di derogare alle leggi e al contratto nazionale su una quantità enorme di materie rappresenterà - se questo sciagurato testo sarà approvato - una sponda legislativa agli editori più spregiudicati e refrattari al rispetto delle regole, favorendo l'ulteriore abbassamento di livelli di tutela già minimi in molte aziende. Anche nell'area editoriale si vuole incoraggiare una libertà d'impresa che ha il volto del caporalato. Rischiano di farne le spese non solo i cosiddetti "garantiti", ma il diffusissimo precariato per il quale la manovra non ha saputo individuare alcun intervento di sostegno. Il sindacato dei giornalisti è pertanto al fianco di tutti coloro che, in questi giorni, stanno reclamando dal governo la radicale revisione di una misura che non porta benefici ai conti pubblici, ma che vuole solo consumare ideologiche e tardive vendette. La modernità delle relazioni industriali non si può costruire sull'annientamento dei diritti.

Federazione Nazionale della Stampa Italiana

Roma, 9 settembre 2011

Prot. n. 152

DOCUMENTO DELLA SEGRETERIA DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA:

Manovra bis: rimuovere presto art. 8; Fnsi mette in campo iniziative ad ampio raggio e non esclude referendum abrogativo

“La Manovra bis del Governo che da lunedì prossimo passa all’esame della Camera dei Deputati, contiene elementi e norme che nulla hanno a che fare con la messa in sicurezza dei conti dello Stato. E’ il caso dell’art. 8 sulla contrattazione aziendale.

La Segreteria della Fnsi, che ha esaminato attentamente le norme votate al Senato ritiene esistano ancora le condizioni e anche i tempi per rimuovere un punto della Manovra che oltre la sua inutilità per i conti pubblici introduce irreparabili e gravi danni per tutto il mondo del lavoro. E’ significativo che negli ultimi due giorni da tutto il complesso delle forze sociali si faccia strada una ripresa di dialogo e che anche da alcune rappresentanze economiche sia stata denunciata l’intrusione impropria in una materia delicata quale quella della qualità e gestione dei rapporti di lavoro, che appartengono primariamente all’autonomia delle parti sociali. Il tema centrale è quello del valore del contratto collettivo, che in un secolo ha rappresentato la base fondamentale delle garanzie regolatrici per le tutele del lavoro e per un mercato della concorrenza non viziato da azioni di dumping sociale e retributivo.

Il tema non è solo quello dei licenziamenti facili o dell’instabilità dei posti di lavoro assunti a nuovo modello (scarsamente funzionale se non per pochi) ma anche della possibilità che persino le leggi possano essere vanificate.

Si apre la strada a situazioni inique, a incursioni magari formalmente legittime ma a-democratiche, nel senso che viene travolto il principio di tutela del lavoratore che è considerato la parte debole nella contrattazione da tutti i sistemi nei quali si è affermata, da quasi due secoli progressivamente (non regressivamente come capita ora) la dottrina giuridica della civiltà del lavoro.

Per i giornalisti (ma non solo per loro), inoltre, quasi non bastasse tutto questo, le norme introducono elementi che legittimerebbero lesioni gravi ai diritti e ai doveri professionali, quali la tutela delle fonti e il segreto professionale, cardini di autonomia e libertà dell’informazione. La possibilità di derogare le norme che pongono un limite all’uso degli impianti audiovisivi e tecnologie di controllo rappresentano un vulnus grave del diritto comune.

Ribadito che i diritti sociali non possono essere definiti dagli indicatori di Borsa e che, comunque, neanche questo aspetto può trovare alcuna soddisfazione da quanto previsto dall’art. 8, questa scelta che prima appariva solo un capriccio del Governo adesso sta diventando una realtà devastante anche per quanto riguarda la coesione sociale, che dovrebbe stare a cuore allo stesso livello della preoccupazione dei conti pubblici.

La Fnsi con la Fieg ha stipulato ancora di recente una rinnovazione del contratto nazionale, anche nella ribadita convinzione comune che la disciplina collettiva nazionale

sia caposaldo di sistema. Responsabilmente, inoltre, hanno aperto alla devoluzione di possibili materie di efficienza e miglioramento negoziabili a livello aziendale, sulla base di opportune intese, ritenendo che questo sia un compito delle parti sociali che non ha bisogno di intrusioni autoritarie.

Per tutte queste ragioni la Segreteria della Fnsi avvia una mobilitazione permanente, nella ricerca anche di un raccordo con tutto il mondo del lavoro perché sia espunto dal testo, che diventerà legge, l'art. 8 e ci sia una riflessione più meditata da parte di tutti sulla contrattazione. In ogni caso, ove ciò non avvenisse, la Fnsi sosterrà ogni iniziativa che possa portare all'abrogazione di questa norma attraverso qualsiasi via praticabile secondo Costituzione e Diritto Europeo. Già giovedì prossimo nella riunione della Giunta Esecutiva sarà proposto un primo scambio di idee con un gruppo di giuslavoristi che possono accompagnare con efficacia queste iniziative.

La riflessione in questo momento è volta ad approfondire la percorribilità di quattro ipotesi: cancellazione della norma alla Camera; avanzamento di una legge immediata di modifica; referendum abrogativo; ricorso alla Corte Costituzionale per evidenti profili di dubbia costituzionalità".

Gravi ricadute anche sul mondo delle cooperative e sulla previdenza

Coordinamento Ars: mobilitazione contro la manovra Colpite fasce deboli e migliaia di giornalisti freelance e precari

Il Coordinamento delle Associazioni di stampa per un sindacato di servizio (Capss) che raccoglie i sindacati regionali dei giornalisti del Trentino Alto Adige, Veneto, Liguria, Val d'Aosta, Molise, Puglia, Basilicata "invita i giornalisti italiani a sostenere tutte le espressioni e manifestazioni che chiedono in particolare la cancellazione dell'articolo 8 della manovra economica che, nulla aggiungendo in termini di rigore di finanza pubblica, tende a sottrarre diritti al lavoro rendendo la democrazia più povera". Pubblichiamo il comunicato stampa del Capss:

Tagli alle cooperative, realtà a rischio nel mondo dell'editoria, deroghe ai contratti (art 8) e accordi nazionali di lavoro faticosamente costruiti nel tempo e rinnovati, l'iniziativa disciplinare, prerogativa fondamentale dell'Ordine dei giornalisti a rischio e gravi problemi anche per l'accesso alla professione. Gravi ricadute sul sistema pensionistico e anche sulla cassa integrativa sanitaria dei giornalisti, dopo che l'Inpgi ha messo mano, con provvedimenti lungimiranti, alla tenuta del sistema previdenziale, puntando anche al rilancio dell'occupazione. E, va detto, senza ricorrere alle risorse pubbliche. Sono tutti argomenti più che idonei per non far tacere il mondo dei vari giornalismo a fronte delle confuse e contraddittorie proposte della cosiddetta manovra finanziaria, una manovra depressiva, che peserà in modo drammatico sulle fasce deboli della popolazione, tra le quali va inserita la massa di decine di migliaia di giornalisti freelance e parasubordinati.

Il Coordinamento delle Associazioni di stampa per un sindacato di servizio (Capss) che raccoglie i sindacati dei giornalisti del Trentino Alto Adige, del Veneto, Della Liguria, della Val d'Aosta, del Molise, della Puglia e della Basilicata, condivide le preoccupazioni e le critiche alla manovra che vengono dalle associazioni, del volontariato, dal mondo sindacale confederale, dal mondo del precariato, dal mondo dei social network.

Il Capss ritiene che il mondo dei giornalismo subirà gli stessi contraccolpi di altre categorie, con ricadute pesanti sul piano previdenziale, della disoccupazione e dell'inoccupazione giovanile, dei colleghi espulsi dai piani di riorganizzazione, nella crisi delle radiotelevisione locale. Con la "perla" per così dire della punizione al mondo delle cooperative, dove si mette in crisi un sistema di aziende (editoria compresa), colpendo apparentemente un "ragione sociale" mentre si attacca un mondo variegato e "multicolore" nel terzo settore e nell'editoria. Settore quest'ultimo dove i tagli ai contributi all'editoria vengono spacciati per moralizzatori, colpendo però in modo concreto solo le realtà delle vere cooperative editoriali.

Il Capss condivide le motivazioni delle iniziative di mobilitazione contro la manovra che si stanno organizzando in ambito sindacale e sociale, e declinerà regione per regione la partecipazione con proprie delegazioni alle manifestazioni che si terranno contro la manovra.

Il Coordinamento invita quindi i giornalisti italiani a sostenere tutte le espressioni e manifestazioni che chiedono in particolare la cancellazione dell'articolo 8 della manovra economica che, nulla aggiungendo in termini di rigore di finanza pubblica, tende a sottrarre diritti al lavoro rendendo la democrazia più povera.

Il Coordinamento delle Associazioni regionali di stampa per un sindacato di servizio

Autonomia e solidarietà *(Componente di maggioranza della Fnsi)*

Roma 31 agosto 2011

No all'articolo 8

“La manovra aggiuntiva che il Governo ha varato per decreto e che il Parlamento, con un percorso a tappe forzate, si appresta ad approvare, contiene un insieme di misure inaccettabili unite ad altre di discutibile efficacia, e niente che favorisca lo sviluppo dell'economia del Paese.

Autonomia e Solidarietà, componente di maggioranza della FNSI, ritiene che tutto il movimento sindacale italiano debba opporsi in ogni sede e con ogni strumento possibile ad un insieme di interventi, sulla contrattazione aziendale, sulla derogabilità dei contratti, sullo statuto dei lavoratori, sulla libertà d'impresa, che costituiscono un attacco a vasto raggio ai diritti dei lavoratori.

Il modello Pomigliano, voluto dalla Fiat di Marchionne, non può diventare il modello di sviluppo di un Paese moderno.

L'Italia non può rinunciare alla tradizione che risale alla sua Costituzione, alle conquiste del movimento dei lavoratori, a una giurisprudenza consolidata negli anni. L'intero articolo 8 del decreto costituisce un attacco ai diritti senza avere alcun carattere di urgenza, che consentirebbe la decretazione, né alcuna attinenza con gli obiettivi di ripianamento del debito pubblico. Punta invece a indebolire tutti i lavoratori, a renderli più precari e ricattabili.

Ancora una volta il Governo tenta una spallata contro i sindacati e contro i diritti dei lavoratori. Autonomia e Solidarietà invita i giornalisti italiani, attraverso tutte le loro istanze rappresentative, a mobilitarsi contro una manovra che contiene troppi frutti avvelenati per potersi definire di risanamento”.

ASSOCIAZIONE LIGURE DEI GIORNALISTI
TAGLI ALL'EDITORIA, ARTICOLO 8, PROFESSIONE
L'INFORMAZIONE NON PUO' TACERE

2 settembre - Tagli alle Coop Editoriali, (in Liguria la realtà più importante e in difficoltà è quella de Il Corriere Mercantile-Gazzetta del Lunedì); la messa in discussione (articolo 8) dei contratti nazionali di lavoro faticosamente costruiti nel tempo e rinnovati; l'Ordine professionale a rischio con gravi problemi sulla formazione e accesso alla professione.

Le ricadute sul sistema pensionistico dopo che l'Inpgi (istituto di categoria dei giornalisti) ha messo mano, con provvedimenti lungimiranti, alla tenuta del sistema previdenziale e sulla cassa integrativa sanitaria dei giornalisti che, è bene ricordarlo, pagano in proprio e senza alcuna assistenza pubblica queste reti di tutela a fine solidaristico e non speculativo: sono tutti argomenti più che idonei per non fare tacere il mondo dei vari giornalismo a fronte delle confuse e contraddittorie proposte sulla cosiddetta "manovra finanziaria".

L'Associazione Ligure dei Giornalisti-Fnsi, sindacato dei giornalisti italiani, condivide le preoccupazioni e le critiche alla manovra e, come accaduto in passato, partecipa e sostiene le iniziative dei sindacati confederali.

Condivide e partecipa allo sciopero del 6 settembre della Cgil.

E parteciperà alle iniziative di Cisl e Uil. Dicendo no a una manovra che rappresenta anche un pericoloso attacco a molti dei diritti del mondo del lavoro, quindi anche all'informazione.

Il mondo dei giornalismo subirà gli stessi contraccolpi di altre categorie, con ricadute pesanti sul piano previdenziale, del precariato e dell'inoccupazione giovanile, dei colleghi espulsi dai piani di ristrutturazione, nella crisi della radiotelevisione locale e degli interessi lobbistici dei grandi gruppi pubblici e privati del settore.

Con la, per così dire, "perla" della punizione al mondo delle cooperative, dove si mette in crisi un sistema di aziende (editoria compresa) colpendo apparentemente una "ragione sociale", mentre l'attacco è politico ad un mondo che è variegato e "multicolore", nel terzo settore e nell'editoria. Settore quest'ultimo dove i tagli ai contributi all'editoria vengono spacciati per moralizzatori, colpendo però in modo concreto solo le realtà delle vere cooperative editoriali.

I giornalisti garantiranno, come sempre, l'informazione sulle iniziative sulla finanziaria e sulle manifestazioni con la presenza di loro rappresentanti nelle diverse manifestazioni.

La giunta della Associazione Ligure dei Giornalisti-Fnsi

29 agosto - L'Assostampa Fvg e il Coordinamento giornalisti precari e freelance Fvg aderiscono e invitano a firmare l'appello promosso da Articolo 21 contro la parte della manovra economica di agosto varata del governo, che va a modificare i diritti del lavoro. L'appello contesta che il recente decreto legge n. 138 consente "deroghe ai diritti fondamentali dei lavoratori, sinora garantiti da norme di legge imperative", e precisa che "la delegificazione introdotta in via d'urgenza è un colpo di mano per nulla affatto giustificato dalla situazione economica, che oggi richiede anzi regole certe su cui poter fare affidamento anche per favore gli investimenti di capitali esteri nel nostro paese". Il testo dell'appello, che annovera tra i suoi firmatari vari giuristi, costituzionalisti e colleghi giornalisti, diversi dei quali freelance, assieme a esponenti della società civile, politici, impiegati, pensionati e precari, è sul sito web <http://www.articolo21.org/>, dov'è possibile aderire on line. Assostampa e Coordinamento sottolineano come il decreto legge crea ulteriori deroghe alle regole collettive e alla tutele dei diritti del lavoro, settore nel quale il lavoratore è già quasi sempre parte debole nei confronti del datore. Si tratta di norme che incidono pesantemente anche nel campo delle libere professioni, come quella giornalistica, ove la maggioranza dei giornalisti attivi è composta da freelance e precari, già pesantemente sottopagati (la maggior parte dei quali guadagna meno di 10.000 euro l'anno, e il 55% meno di 5.000) e con pochissime forme effettive di tutela dei propri diritti di lavoratori. Per queste ragioni l'appello chiede che il Parlamento, nel rispetto della Costituzione, deliberi lo stralcio delle norme sul lavoro dal testo del decreto d'agosto.

L'appello è sottoscrivibile on line al link <http://www.articolo21.org/97/appello/respingiamo-lattacco-portato-dal-decreto-dagosto.html>

COMUNICATO ASSOSTAMPA TOSCANA

Sconcertati dall'approvazione in Commissione al Senato della norma capace di facilitare i licenziamenti, preoccupati da una deriva disastrosa che potrebbe essere generata da rappresentanze di base di comodo, l'Associazione stampa toscana e i Consiglieri nazionali della Fnsi della toscana, invitano la Federazione a indire una mobilitazione generale immediata del sindacato e rivolgono un accorato appello a tutte le forze politiche, affinché l'articolo 8 venga modificato o addirittura cancellato nei successivi passaggi parlamentari.